

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 novembre 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86081**

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 428. Sentenza 8-19 novembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incidente probatorio - Esame delle persone imputate in procedimento connesso e della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri - Presupposti - Omessa previsione di condizioni analoghe a quelle previste per i testimoni - Dedotta irragionevolezza, con disparità di trattamento e lesione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 392, comma 1, lettere c) e d).

- Costituzione, artt. 3 e 24

Pag. 7

N. 429. Ordinanza 8-19 novembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Regressione ad una fase o a un grado di giudizio diversi o rinvio ad altro giudice - Custodia cautelare - Termini di durata massima - Ritenuta operatività del termine complessivo di durata massima e non anche del doppio del termine stabilito per la fase, ai fini della scarcerazione - Dedotto contrasto con il principio di eguaglianza - Questione identica ad altra definita con sentenza interpretativa di rigetto - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., art. 303, comma 4.

- Costituzione, art. 3

» 12

N. 430. Ordinanza 8-19 novembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Divieto di pubblicità non luminosa - Dedotto contrasto con il principio di eguaglianza, per irragionevole disparità di trattamento tra veicoli adibiti o non a trasporto di linea o a servizio taxi - Insindacabilità della norma denunciata, contenuta in atto regolamentare carente di forza di legge - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 57, secondo, terzo e quarto comma.

- Costituzione, artt. 3 e 76

» 14

N. 431. Ordinanza 8-19 novembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, all'esito di un precedente giudizio civile, abbia già riconosciuto la sussistenza del reato - Omessa previsione - Dedotta violazione del principio di imparzialità del giudice - Insussistenza - Diversità, dal punto di vista oggettivo e del soggetto imputato, dei due procedimenti - Presupposti per l'operatività degli istituti della astensione e recusazione - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 34.

- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 77 (in relazione all'art. 2, numeri 67 e 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81)

» 15

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 27. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 agosto 1999 (della provincia autonoma di Bolzano).

Sanità pubblica - Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale - Formazione del personale sanitario - Obbligo delle regioni e province autonome di organizzare e attivare corsi di formazione manageriale, previo accordo con il Ministero della sanità e secondo criteri definiti con decreto ministeriale - Onere di avvalersi, all'occorrenza, di soggetti accreditati dalla Commissione nazionale per la formazione continua - Ricorso della provincia autonoma di Bolzano - Denunciata invasione di competenze ad essa spettanti - Violazione di norme statutarie e di attuazione - Violazione, in subordine, di norme e principi relativi agli atti amministrativi di indirizzo e coordinamento.

Sanità pubblica - Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale - Strutture per la formazione del personale sanitario - Individuazione riservata al Ministro dalla sanità, su proposta della regione o provincia autonoma interessata ed in base ai requisiti di idoneità fissati dalla Commissione nazionale per la formazione continua - Ricorso della provincia autonoma di Bolzano - Denunciata invasione di competenze ad essa spettanti - Violazione di norme statutarie e di attuazione.

Sanità pubblica - Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale - Disposizioni relative a corsi e strutture per la formazione del personale sanitario - Prevista applicabilità alle province autonome, ancorché si tratti di regole di dettaglio e non di «principi fondamentali» - Denunciata violazione di principi e criteri direttivi posti dalla legge delega n. 419/1998.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 16-*quinquies* e 16-*sexies*, aggiunto dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 14, comma 1.
- Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1 e 29, 9, n. 10 e 16; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689, art. 6; 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, sostituito dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, art. 1; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 5; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 3 e 4.
- Costituzione, art. 76, in relazione alla legge 30 novembre 1998, n. 419, art. 2, comma 2

Pag. 19

- N. 28. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 agosto 1999 (della provincia autonoma di Trento).

Sanità pubblica - Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale - Prestazioni erogate in forma indiretta - Limiti riguardanti la misura massima dei rimborsi e le prestazioni fruibili - Applicabilità alle province autonome - Ricorso della provincia autonoma di Trento - Denunciato carattere dettagliato della disposizione limitativa - Lesione delle competenze provinciali e del sistema di rapporti tra Stato e province autonome.

Sanità pubblica - Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale - Formazione del personale sanitario - Obbligo delle regioni e province autonome di organizzare e attivare corsi di formazione manageriale, previo accordo con il Ministero della sanità e secondo criteri definiti con decreto ministeriale - Onere di avvalersi, all'occorrenza, di soggetti accreditati dalla Commissione nazionale per la formazione continua - Ricorso della provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione delle competenze provinciali e del sistema di rapporti tra Stato e province autonome - Inosservanza delle regole di esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento - Violazione di principi posti dalla legge delega n. 419/1998.

Sanità pubblica - Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale - Strutture per la formazione del personale sanitario - Individuazione riservata al Ministro della sanità, su proposta della regione o provincia autonoma interessata ed in base ai requisiti di idoneità fissati dalla Commissione nazionale per la formazione continua - Ricorso della provincia autonoma di Trento - Denunciata invasione di competenze ad essa spettanti - Violazione di norme statutarie e di attuazione.

- D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, artt. 8 e 14.
- Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29, 9, n. 10 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; legge 30 novembre 1998, n. 419, art. 2, comma 2

» 24

N. 632. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 15 dicembre 1997.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116.
- Costituzione, artt. 33 e 34

Pag. 28

N. 633. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna del 16 luglio 1999.

Processo penale - Segreto di Stato - Opposizione - Lamentata opponibilità in relazione ad atti privi del connotato della segretezza in quanto già contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale o perché contestualmente trasmessi all'autorità giudiziaria - Lamentata, altresì, mancata previsione di inefficacia del segreto di Stato, già ritualmente e correttamente opposto, per avere il relativo atto perso il carattere di segretezza - Irragionevolezza - Lesione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 256.
- Costituzione, artt. 3, secondo comma, 101, secondo comma e 112

» 34

N. 634. Ordinanza del tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria dell'8 luglio 1999.

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Decreto di citazione a giudizio - Causa di nullità - Omesso previo invito a presentarsi per rendere interrogatorio — Mancata previsione di nullità «anche quando non sia stata data comunque la possibilità all'indagato, di sottoporsi liberamente e validamente all'interrogatorio» - Lesione del diritto di difesa per l'inidoneità del mero invito a presentarsi per rendere interrogatorio a garantire la necessaria assistenza tecnica - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati.

- Cod. proc. pen., art. 555, comma 2, modificato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 40

N. 635. Ordinanza del pretore di Latina del 28 gennaio 1999.

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3 e 25

» 41

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 428

Sentenza 8-19 novembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incidente probatorio - Esame delle persone imputate in procedimento connesso e della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri - Presupposti - Omessa previsione di condizioni analoghe a quelle previste per i testimoni - Dedotta irragionevolezza, con disparità di trattamento e lesione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 392, comma 1, lettere c) e d).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1, lettere c) e d) del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze emesse il 20 novembre 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala, il 16 novembre 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova e l'11 maggio 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala, rispettivamente iscritte ai nn. 17, 199 e 386 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, nn. 4, 14 e 28 dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa in data 16 novembre 1998 (r.o. n. 199 del 1999), il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale nella parte in cui consente l'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri senza che ricorrano le circostanze previste dalle lettere a) e b) dello stesso articolo e quindi «in un momento scelto discrezionalmente dalla parte che conduce le indagini».

Il giudice *a quo* premette in fatto che in sede di udienza preliminare, su richiesta del pubblico ministero, era stato ammesso incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., avente ad oggetto l'esame di imputati che avevano reso dichiarazioni nei confronti di altri e che, alla successiva udienza, il difensore di un imputato aveva chiesto di dichiarare inammissibile l'incidente.

Osserva inoltre il rimettente che la legge n. 267 del 1997, modificando l'art. 513 cod. proc. pen., da un lato ha introdotto consistenti limitazioni alla possibilità di utilizzare in dibattimento le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari nei confronti di altri, prevedendone l'utilizzabilità, nel caso in cui l'imputato si sia rifiutato di sottoporsi all'esame, solo con il consenso della parte interessata; dall'altro ha ampliato le ipotesi di incidente probatorio, eliminando le limitazioni di cui alle lettere c) e d) in relazione all'esame dell'indagato e dell'imputato in procedimento connesso su fatti concernenti la responsabilità di terzi.

Su tale tessuto normativo è poi intervenuta la sentenza n. 361 del 1998 della Corte costituzionale che, «ripristinando la utilizzabilità [...] delle dichiarazioni concernenti la responsabilità altrui, (ha fatto) venire meno la ragione ispiratrice della riforma dell'art. 392 cod. proc. pen.».

Sostiene infatti il rimettente che l'estensione dell'incidente probatorio doveva ritenersi funzionalmente collegata al nuovo regime (più restrittivo) previsto per la utilizzazione delle dichiarazioni sul fatto altrui, e quindi finalizzata a consentire l'utilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni eventualmente rese in tale sede; venuto meno, a seguito della predetta sentenza, il pericolo di dispersione della prova nel dibattimento, la possibilità di anticipare la formazione della prova in un momento scelto discrezionalmente dalla parte che conduce le indagini, verrebbe a costituire una non più giustificata limitazione del diritto di difesa.

La norma violerebbe inoltre l'art. 3 della Costituzione sia perché, ad avviso del rimettente, appare oggi irragionevole la deroga ai principi della concentrazione e dell'immediatezza nella formazione della prova, sia perché, «una volta equiparato il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato che si rifiuta di rispondere a quello dettato per il testimone reticente, la diversità di disciplina contenuta nell'art. 392 cod. proc. pen. per le due ipotesi non appare più giustificata».

Anche il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, con ordinanza emessa il 20 novembre 1998 (r.o. n. 17 del 1999), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. «nella parte in cui tale disposizione non subordina l'ammissibilità della richiesta di esame del chiamante in correità, nei casi suddetti, alla ricorrenza di una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo».

Il giudice *a quo*, premesso in fatto che l'incidente probatorio era stato richiesto per procedere all'esame di alcune persone che avevano già reso al pubblico ministero dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri e che, essendo state separatamente rinviate a giudizio, rivestivano nel processo la qualifica di imputati di reato connesso, ex art. 12, lettera c) cod. proc. pen., osserva che il pubblico ministero, nel chiedere l'esame, aveva «omesso di indicare l'esistenza di qualsivoglia condizione o circostanza che rendesse indifferibile l'assunzione della prova nella sede propria del(l'eventuale) dibattimento».

Emerge in tal modo, sempre secondo il rimettente, una disparità di trattamento irragionevole ed ingiustificatamente discriminatoria tra situazioni analoghe quali sono quelle dell'imputato in procedimento connesso e quella del testimone, in contrasto quindi con l'art. 3 Cost.

Sarebbe inoltre violato l'art. 24 della Costituzione in quanto l'indagato, stante la disciplina dell'art. 392 cod. proc. pen., «è costretto "a subire" l'esame del coimputato o dell'imputato in procedimento connesso in una sede che non è quella naturale del dibattimento, senza poter esaminare o controesaminare il dichiarante alla luce delle prove eventualmente già acquisite nel corso del dibattimento o, comunque, nel caso in cui la richiesta di incidente probatorio sia presentata dal P.M. nel corso delle indagini preliminari, sulla base di quanto acquisito definitivamente in esito all'attività istruttoria; ed ancora non consentendo alla difesa di far valere le proprie eccezioni od opposizioni innanzi al giudice che dovrà adottare la decisione finale, che è quello del dibattimento».

Analoga questione è stata sollevata da altro giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale di Marsala con ordinanza dell'11 maggio 1999 (r.o. n. 386 del 1999) a seguito della richiesta, avanzata dalla difesa di un imputato, di procedere, nel corso dell'udienza preliminare, e con le forme dell'incidente probatorio, all'esame di due persone imputate in procedimento connesso.

Nell'ordinanza di rimessione il giudice richiama e fa espresso rinvio alle argomentazioni svolte nell'ordinanza 20 novembre 1998 (r.o. n. 17 del 1999), facendo però esclusivo riferimento alla violazione dell'art. 3 Cost.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni vengano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.

Successivamente la stessa Avvocatura ha depositato due memorie. Con la prima, in data 3 settembre 1999, concernente l'ordinanza iscritta al n. 199 del r.o. del 1999, l'Avvocatura, dopo aver richiamato le argomentazioni del rimettente secondo cui l'attuale formulazione dell'art. 392, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. (possibilità di procedere con incidente probatorio all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri, indipendentemente dal concorso delle condizioni — più restrittive — previste dalle lettere a) e b) dello stesso articolo per l'assunzione della testimonianza) è frutto della novella operata dall'art. 4 della legge n. 267 del 1997 ed appare funzionalmente collegata alla modifica contestualmente apportata all'art. 513 cod. proc. pen. ed alle relative, consistenti limitazioni previste nella nuova disciplina dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al pubblico ministero dall'imputato che poi, in dibattimento, si sia rifiutato di rispondere, afferma che la questione appare «meritevole di considerazione». La sentenza n. 361 del 1998, sostiene l'Avvocatura, facendo sostanzialmente cadere le predette limitazioni, avrebbe reso «problematico il reperimento di una razionale giustificazione del diverso trattamento» in punto di ammissibilità dell'incidente probatorio «tra assunzione della testimonianza [...] ed esame della persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri».

Nella seconda memoria, in data 25 settembre 1999, concernente l'ordinanza iscritta al n. 17 del r.o. del 1999 e, quindi, l'art. 392, comma 1, lettera d) cod. proc. pen., l'Avvocatura, riassunto il quadro fattuale e normativo della vicenda in esame, come ricostruito dal giudice rimettente, chiede che la questione sia dichiarata non fondata alla luce della significativa differenza tra la posizione dell'imputato in procedimento connesso e quella del testimone; l'imputato infatti «non giura, può affermare il falso senza commettere il reato di cui all'art. 372 cod. pen. ed ha il diritto al silenzio». Appare pertanto logico, conclude l'Avvocatura, che l'ordinamento «appresti qualche rimedio compensativo allo scopo di assicurare, senza ledere altre esigenze di pari grado, la non dispersione delle sue dichiarazioni pregresse».

Considerato in diritto

1. — Con tre ordinanze di tenore sostanzialmente analogo i Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Genova e di Marsala hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1, lettere c) e d) del codice di procedura penale, nella parte in cui la richiesta di esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri (r.o. n. 199 del 1999) e delle persone imputate in un procedimento connesso (r.o. nn. 17 e 386 del 1999) non è subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dalle lettere a) e b) della medesima disposizione.

Poiché le ordinanze hanno ad oggetto la medesima norma, i tre giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia.

Con argomentazioni in gran parte coincidenti, i giudici rimettenti sostengono che la più ampia possibilità di assumere mediante incidente probatorio l'esame dei soggetti sopra indicati — introdotta dall'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 267, mediante l'eliminazione nelle lettere c) e d) dell'art. 392 cod. proc. pen. del richiamo alle condizioni previste per l'esame dei testimoni dalle lettere a) e b) (il fondato motivo di ritenere, rispettivamente, che il testimone non potrà essere esaminato in dibattimento per infermità o altro grave impedimento, ovvero sia esposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso) — deve ritenersi funzionalmente collegata al più restrittivo regime di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni rese in precedenza sul fatto altrui, contestualmente previsto dalla modifica dell'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. operata dalla stessa legge.

Venuti meno, a seguito della sentenza di questa Corte n. 361 del 1998, i limiti di utilizzazione delle dichiarazioni rese sul fatto altrui dai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 392 cod. proc. pen., la possibilità di anticipare la formazione della prova mediante la mera richiesta di incidente probatorio, e la conseguente violazione dei principi della concentrazione e dell'immediatezza, risulterebbero privi di razionale giustificazione, e si porrebbero quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione a causa della irragionevolezza complessiva del sistema venuto così a delinearsi (r.o. n. 199 del 1999).

Inoltre, avendo la sentenza n. 361 del 1998 esteso al coimputato e all'imputato in un procedimento connesso la disciplina prevista per il testimone che in dibattimento omette o rifiuta in tutto o in parte di rispondere, così consentendo il recupero delle dichiarazioni rese da tali soggetti sul fatto altrui mediante il meccanismo delle contestazioni, risulterebbe violato anche il principio di eguaglianza per la irragionevole disparità delle condizioni previste per assumere mediante incidente probatorio l'esame di soggetti aventi la medesima posizione processuale di persone chiamate a rendere dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri (r.o. nn. 17, 199 e 386 del 1999).

Infine, il fatto che la persona sottoposta alle indagini sarebbe costretta a subire l'esame del coimputato o dell'imputato in procedimento connesso in una sede diversa da quella naturale del dibattimento, senza potere esaminare o controesaminare il dichiarante alla luce delle prove eventualmente già acquisite nel corso del dibattimento, né fare valere le proprie eccezioni o opposizioni davanti al giudice del dibattimento, e comunque senza avere la possibilità, ove l'incidente probatorio venga disposto nel corso delle indagini preliminari, di tenere conto di tutti gli elementi acquisiti durante le indagini stesse, si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa (r.o. nn. 17 e 199 del 1999).

2. — Nell'affrontare le censure di illegittimità costituzionale prospettate dai rimettenti, è opportuno richiamare in somma sintesi il sistema delineato dalla legge n. 267 del 1997 in tema di esame mediante incidente probatorio dei soggetti indicati nelle lettere *c)* e *d)* dell'art. 392 cod. proc. pen.

La legge in esame, al fine di evitare il rischio di dispersione delle dichiarazioni rese da coimputati o imputati in procedimenti connessi nella fase predibattimentale, correlato alla contestuale modifica apportata all'art. 513 cod. proc. pen., ha introdotto la possibilità per le parti di richiedere l'esame dei soggetti chiamati a rendere dichiarazioni sul fatto altrui anche in assenza delle condizioni previste per i testimoni dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 392 cod. proc. pen., così da favorire nella fase antecedente al dibattimento la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti.

La sentenza n. 361 del 1998, dopo aver preso atto che il legislatore del 1997 aveva ampliato, «mediante strumenti attivabili anche per iniziativa della difesa dell'imputato, gli spazi del contraddittorio (sia pure anticipato) su atti destinati ad essere utilizzati in dibattimento» (con riferimento, appunto, alle modifiche introdotte negli artt. 392, comma 1, lettere *c)* e *d)*, e 421, comma 2, cod. proc. pen.), è intervenuta sul diverso piano della disciplina della utilizzabilità dibattimentale delle precedenti dichiarazioni rese sul fatto altrui dal soggetto sottoposto ad esame (imputato in procedimento connesso o imputato nel medesimo procedimento) estendendo al dichiarante che si avvalga della facoltà di non rispondere il meccanismo delle contestazioni, già previsto dall'art. 500, commi 2-*bis* e 4, cod. proc. pen. per il testimone che rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni. La Corte ha infatti ritenuto privo di ragionevole giustificazione un sistema in cui la utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni sul fatto altrui, rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, veniva fatta dipendere dalla scelta meramente discrezionale del dichiarante di esercitare la facoltà di non rispondere.

Tale sentenza non ha in alcun modo inciso sull'istituto dell'incidente probatorio, che si colloca nella fase delle indagini preliminari e rimane deputato alla formazione anticipata, nel contraddittorio delle parti, di una prova soggetta a rischio di dispersione, i cui verbali sono destinati ad essere letti, e quindi utilizzati, in dibattimento ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 511, comma 2, cod. proc. pen.

Ne è emerso un sistema in cui risulta potenziata la facoltà di scelta delle parti in ordine al momento di formazione della prova di cui si discute: ad esse è rimessa la valutazione se attivare la formazione anticipata della prova mediante incidente probatorio, ovvero fare esclusivamente affidamento sulla sua assunzione in dibattimento, caratterizzato dalla contestuale attuazione dei principi del contraddittorio, dell'oralità e dell'immediatezza, e sulla residua possibilità di recuperare le dichiarazioni precedentemente rese mediante il meccanismo delle contestazioni disciplinato dall'art. 500, comma 2-*bis*, cod. proc. pen.

3. — Nel quadro così delineato, le questioni sono infondate con riferimento ad entrambi i parametri evocati dai giudici rimettenti.

4. — Le censure di irragionevolezza complessiva del sistema, prospettate in relazione all'art. 3 Cost., si basano su argomentazioni prive di fondamento.

L'attuale assetto normativo, come si è già accennato, rafforza l'esercizio dei poteri dispositivi delle parti in materia di formazione della prova. Né può ritenersi che la menzionata sentenza della Corte abbia reso irragionevole la deroga ai principi dell'immediatezza e dell'oralità introdotta dal legislatore del 1997, in quanto la deroga rimane pur sempre giustificata dalle particolarità della prova in esame, caratterizzata dall'essere resa da soggetti aventi la qualità di coimputato o di imputato in un procedimento connesso e dall'avere per oggetto circostanze relative alla responsabilità di altri. La disciplina che, a prescindere dal presupposto della non rinviabilità al dibattimento, consente di assicurare anticipatamente la formazione di tale prova, rende invero le parti (e anche la difesa) maggiormente garantite anche nell'ipotesi in cui in dibattimento il dichiarante rifiuti di rispondere.

Parimenti infondate sono le censure riferite alla violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della supposta simmetria tra la posizione del teste e quella del coimputato o dell'imputato in procedimento connesso

chiamati a rendere dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri, e della conseguente irragionevole disparità tra i presupposti dell'incidente probatorio rispettivamente previsti per le due categorie di soggetti dall'art. 392 cod. proc. pen.

Nella sentenza n. 361 del 1998 questa Corte ha equiparato la posizione processuale di tali soggetti solo ai fini delle contestazioni nell'esame dibattimentale, in base alla constatazione che tali dichiarazioni «sono contraddittorie dall'essere rivolte, e dall'essere destinate a valere, nei confronti di altri», ma ha nello stesso tempo richiamato la distinzione, prevista dall'attuale disciplina, tra le posizioni sostanziali dell'imputato in procedimento connesso (nonché del coimputato chiamato a rendere dichiarazioni sul fatto altrui) e del testimone. Ed infatti, a differenza del testimone, la persona sottoposta alle indagini e l'imputato in procedimento connesso, anche quando sono chiamati a rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, non sono soggetti all'obbligo del giuramento, non commettono il delitto di falsa testimonianza ove affermino il falso o rifiutino di rispondere, sono assistiti dal diritto al silenzio.

5. — Le censure sollevate con riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione si basano, in primo luogo, sul confronto con i più ampi poteri che la difesa dell'imputato potrebbe esercitare ove l'esame si svolgesse in dibattimento. Sotto questo profilo, esse ripropongono i rilievi di incostituzionalità, già in precedenza esaminati, relativi alla presunta irragionevolezza complessiva della nuova disciplina, in quanto i rimettenti in realtà criticano il più ampio ricorso all'incidente probatorio e il conseguente sacrificio peraltro futuro ed eventuale, dell'esame dibattimentale.

Per altro aspetto tali censure sono il frutto di un'insufficiente valutazione delle potenzialità connesse all'esercizio del diritto di difesa nelle varie fasi del processo.

Invero, ove l'incidente probatorio venga richiesto nel corso delle indagini preliminari, la persona sottoposta alle indagini può anticipatamente prendere cognizione delle dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare (art. 398, comma 3, cod. proc. pen.); se, poi, l'incidente viene chiesto durante l'udienza preliminare (v., per l'appunto, r.o. nn. 199 e 386 del 1999), la difesa ha facoltà di prendere visione, a norma degli artt. 419, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e 131 disp. att. cod. proc. pen., del complesso degli atti delle indagini preliminari.

I rimettenti inoltre non considerano che l'incidente probatorio può essere chiesto anche dalla persona sottoposta alle indagini come d'altronde è avvenuto in uno dei procedimenti *a quibus* (r.o. n. 386 del 1999), e non solo dal pubblico ministero.

È assorbente comunque il rilievo che, contrariamente a quanto sembrano ritenere i rimettenti, l'incidente probatorio non preclude la facoltà delle parti di richiedere l'esame in dibattimento, con le più ampie possibilità di contestazioni derivanti da questa fase processuale. Ove, poi, l'esame dibattimentale non abbia luogo, il diritto di difesa risulta certamente più garantito dai meccanismi che sovrintendono alla formazione anticipata della prova mediante incidente probatorio rispetto all'ipotesi in cui le dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri vengano raccolte unilateralmente dal pubblico ministero, senza la partecipazione del difensore dell'indagato cui le dichiarazioni si riferiscono.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1, lettere c) e d) del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dai Giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala e del Tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 429

Ordinanza 8-19 novembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Regressione ad una fase o a un grado di giudizio diversi o rinvio ad altro giudice - Custodia cautelare - Termini di durata massima - Ritenuta operatività del termine complessivo di durata massima e non anche del doppio del termine stabilito per la fase, ai fini della scarcerazione - Dedotto contrasto con il principio di eguaglianza - Questione identica ad altra definita con sentenza interpretativa di rigetto - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., art. 303, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 17 dicembre, il 23 novembre (n. 2 ordinanze), il 7 dicembre e il 23 novembre 1998 dal Tribunale di Napoli, il 26 marzo 1999 dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, il 13 novembre (n. 2 ordinanze) e il 23 dicembre 1998 dal Tribunale di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 194, 216, 217, 260, 293, 324, 335, 336 e 384 del registro ordinanze 1999 e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 14, 16, 19, 21, 23, 24 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con otto ordinanze di contenuto pressoché identico, e la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma 2 dello stesso art. 303;

che al riguardo i giudici rimettenti hanno evidenziato che, non condividendo le affermazioni poste a fondamento della sentenza di questa Corte n. 292 del 1998, con la quale venne dichiarata non fondata «nei sensi di cui in motivazione» l'identica questione a suo tempo sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria, e tenuto conto dell'efficacia che occorre riconoscere alle decisioni interpretative di rigetto secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione, si imponeva la riformulazione del quesito di costituzionalità negli stessi termini e per le stesse ragioni già prospettate nella ordinanza di rimessione allora pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria;

che in alcuni dei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano l'identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un unico provvedimento;

che le doglianze prospettate dai giudici rimettenti, anziché concentrarsi sulla disposizione formalmente attinta dal dubbio di costituzionalità, si diffondono nel contestare la validità degli argomenti sviluppati nella sentenza «interpretativa» di questa Corte n. 292 del 1998;

che a tal proposito i giudici *a quibus*, nel sottolineare come ciascuno di tali argomenti possa essere ribaltato sul piano della ricostruzione ermeneutica, ritengono insuperabile il dato offerto dalla collocazione della specifica norma dettata dal comma 6 dell'art. 394 cod. proc. pen., sicché la stessa troverebbe applicazione soltanto nel caso di sospensione dei termini di custodia cautelare; conclusione, questa, che i rimettenti ritengono essere in linea, non soltanto con la lunga e travagliata «storia» della disciplina che viene qui in esame, ma anche con i valori di razionalità intrinseca del sistema, che la norma, diversamente interpretata, soddisferebbe appieno;

che la soluzione interpretativa prospettata dai giudici rimettenti, pur se degna di ogni attenzione, non sfugge agli stessi rilievi di cui è stata fatto oggetto la richiamata sentenza di questa Corte, giacché ciascuno degli argomenti giuridici addotti può essere invertito nei risultati, ove se ne contesti la premessa fondante (affermare, ad esempio, che l'avverbio «comunque» varrebbe soltanto «a sottolineare la correlazione tra la norma sui "limiti finali" e tutte le varie ipotesi di sospensione dei termini previste nei cinque commi che precedono», equivale nullo l'altro che ad affermare un giudizio ipotetico sul piano interpretativo, dotato di un tasso di persuasività astrattamente identico alla ipotesi reciproca);

che al contrario deve qui riaffermarsi che è proprio l'uso di quell'avverbio dal valore assoluto e non condizionato a imporre di ritenere, come soluzione ermeneutica costituzionalmente obbligata, «che il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, anche se quei termini sono stati sospesi, prorogati o — per stare al caso che qui interessa — sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo»;

che, pertanto, non essendo stati addotti argomenti di concludenza tale da indurre questa Corte a mutare le affermazioni poste a fondamento della citata sentenza n. 292 del 1998, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli e dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1999.

Il Presidente e redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 430

Ordinanza 8-19 novembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Divieto di pubblicità non luminosa - Dedotto contrasto con il principio di eguaglianza, per irragionevole disparità di trattamento tra veicoli adibiti o non a trasporto di linea o a servizio taxi - Insindacabilità della norma denunciata, contenuta in atto regolamentare carente di forza di legge - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 57, secondo, terzo e quarto comma.
- Costituzione, artt. 3 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1998 dal pretore di Padova sul ricorso proposto da ART Studio S.r.l. contro il comune di Padova, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che il pretore di Padova, con ordinanza del 24 maggio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione — dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nella parte in cui non consente, alle medesime condizioni prescritte «nel terzo e quarto comma» [*recte*: nel secondo e terzo comma] di tale articolo, la pubblicità non luminosa per conto terzi su veicoli diversi da quelli adibiti a trasporti di linea ed a taxi;

che, a parere del rimettente, tale divieto eccede i limiti indicati dagli articoli 1 e 23 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dall'art. 2 della relativa legge-delega (legge 13 giugno 1991, n. 190) e determinerebbe, non trovando giustificazione in una finalità di sicurezza, una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai veicoli adibiti a trasporto di linea od a servizio taxi;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione e chiedendo, nel merito, la declaratoria di infondatezza.

Considerato che la denunciata norma è contenuta nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), emanato in forza dell'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cioè in un atto non avente forza di legge ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;

che, appunto per il suo carattere meramente regolamentare, essa è inidonea a formare oggetto di giudizio incidentale di costituzionalità (v., *ex plurimis* le sentenze n. 43 del 1998 e n. 436 del 1997);

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal pretore di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C1168

N. 431

Ordinanza 8-19 novembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, all'esito di un precedente giudizio civile, abbia già riconosciuto la sussistenza del reato - Omessa previsione - Dedotta violazione del principio di imparzialità del giudice - Insussistenza - Diversità, dal punto di vista oggettivo e del soggetto imputato, dei due procedimenti - Presupposti per l'operatività degli istituti della astensione e ricusazione - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 34.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 77 (in relazione all'art. 2, numeri 67 e 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1998 dal pretore di Milano, sezione distaccata di Abbiategrasso, nel procedimento penale a carico di P. G., iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il pretore di Milano, sezione distaccata di Abbiategrasso, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 (in relazione all'art. 2, comma 1, numeri 67 e 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di un precedente giudizio civile di responsabilità «riguardante il medesimo fatto storico attribuito all'imputato, già riconosciuto la sussistenza del reato»;

che il rimettente espone di avere in precedenza celebrato e definito il processo civile per il risarcimento dei danni intentato dagli eredi del lavoratore rimasto vittima dell'infortunio contro il datore di lavoro e di essere ora chiamato a giudicare in sede penale il responsabile del cantiere edile in cui si era verificato l'infortunio mortale, imputato per il reato di omicidio colposo, cioè per il medesimo fatto storico oggetto del giudizio civile;

che, al riguardo, il rimettente rileva che, essendo venuta meno la pregiudiziale penale nei confronti del processo civile, il giudice civile, al fine di liquidare il danno non patrimoniale o morale, è tenuto ad operare un autonomo accertamento dei fatti, ivi compresi i profili penali;

che, in particolare, il rimettente precisa di avere escusso in sede civile il testimone indicato dal pubblico ministero nell'attuale processo penale e di avere già preso visione in quella sede dei «rapporti giudiziari dei Carabinieri e della USL riguardanti l'infortunio mortale»;

che in tale situazione le valutazioni di merito espresse in sede civile pregiudicherebbero l'«autonomia» del giudizio sulla responsabilità penale, che potrebbe essere o apparire condizionata dalla propensione del giudice a confermare la propria precedente decisione;

che ad avviso del rimettente risulterebbe pertanto violato il principio dell'imparzialità del giudice, compromesso dalla precedente valutazione sulla configurabilità del reato già espressa dal medesimo giudice in sede civile, sia pure riferita non all'attuale imputato, ma al datore di lavoro;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione.

Considerato che, come questa Corte ha avuto ripetute occasioni di affermare (v., tra le tante, sentenze nn. 351, 308, 307 e 306 del 1997; ordinanza n. 178 del 1999), nell'ambito dei rapporti tra gli istituti apprestati dal codice di rito a garanzia dell'imparzialità del giudice l'art. 34 cod. proc. pen. fa riferimento alle situazioni in cui i termini della relazione di incompatibilità intercorrono all'interno del medesimo procedimento, o comunque nell'ambito di una vicenda processuale sostanzialmente unitaria riguardante la medesima regudicanda (v. sentenze n. 241 del 1999 e n. 371 del 1996), mentre i casi in cui la funzione pregiudicante è espressa fuori del procedimento rientrano nella sfera di applicazione della astensione e della ricusazione;

che, infatti, le situazioni pregiudicanti descritte dall'art. 34 cod. proc. pen. sono tipicamente e preventivamente individuate dal legislatore in base alla presunzione che determinino l'incompatibilità ad esercitare ulteriori funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento, mentre sarebbe impossibile prevedere in astratto e a priori tutte le situazioni in cui il giudice, avendo in precedenza esercitato funzioni giudiziarie in un diverso procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una situazione di incompatibilità nel successivo procedimento penale;

che le valutazioni sul merito della responsabilità penale espresse in un diverso procedimento, che possono eventualmente determinare un effetto pregiudicante, debbono quindi essere oggetto di una ricognizione caso per caso, che tenga conto dello specifico contenuto dell'atto ai fini di verificarne la possibile incidenza sull'imparzialità del giudice, rimuovendo il pregiudizio mediante il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione;

che nel caso in esame la supposta funzione pregiudicante risulta espressa in un diverso procedimento, di natura civile, avente quindi oggetto non assimilabile a quello penale (sul punto v. sentenza n. 351 del 1997), per di più riguardante l'accertamento della responsabilità di un soggetto diverso da quello che figura come imputato nel procedimento *a quo* (v. al riguardo sentenze n. 186 del 1992 e 439 del 1993);

che, anche con riferimento alla specifica funzione pregiudicante prospettata dal giudice rimettente, non vi sono motivi per discostarsi dalla sopra menzionata impostazione generale dei rapporti tra gli istituti della incompatibilità e della astensione-ricusazione;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 (in relazione all'art. 2, numeri 67 e 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81) della Costituzione, dal pretore di Milano, sezione distaccata di Abbiategrasso, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C1169

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 27

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 agosto 1999
(della provincia autonoma di Bolzano)*

Sanità pubblica - Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale - Formazione del personale sanitario - Obbligo delle regioni e province autonome di organizzare e attivare corsi di formazione manageriale, previo accordo con il Ministero della sanità e secondo criteri definiti con decreto ministeriale - Onere di avvalersi, all'occorrenza, di soggetti accreditati dalla Commissione nazionale per la formazione continua - Ricorso della provincia autonoma di Bolzano - Denunciata invasione di competenze ad essa spettanti - Violazione di norme statutarie e di attuazione - Violazione, in subordine, di norme e principi relativi agli atti amministrativi di indirizzo e coordinamento.

Sanità pubblica - Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale - Strutture per la formazione del personale sanitario - Individuazione riservata al Ministro della sanità, su proposta della regione o provincia autonoma interessata ed in base ai requisiti di idoneità fissati dalla Commissione nazionale per la formazione continua - Ricorso della provincia autonoma di Bolzano - Denunciata invasione di competenze ad essa spettanti - Violazione di norme statutarie e di attuazione.

Sanità pubblica - Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale — Disposizioni relative a corsi e strutture per la formazione del personale sanitario - Prevista applicabilità alle province autonome, ancorché si tratti di regole di dettaglio e non di «principi fondamentali» - Denunciata violazione di principi e criteri direttivi posti dalla legge delega n. 419/1998.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 16-*quinquies* e 16-*sexies*, aggiunto dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 14, comma 1.
- Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1 e 29, 9, n. 10 e 16; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689, art. 6; 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, sostituito dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, art. 1; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, art. 5; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 3 e 4.
- Costituzione, art. 76, in relazione alla legge 30 novembre 1998, n. 419, art. 2, comma 2.

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 3250 del 26 luglio 1999, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 29 luglio 1999, rogata dall'avv. Adolf Auckenthaler, Segretario generale della Giunta (rep. n. 19081) — dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;

Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 22 («Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»), nella parte in cui esso inserisce, dopo l'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, gli artt. 16-*quinquies* e 16-*sexies*.

F A T T O

1. — In base allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige la provincia autonoma di Bolzano ha competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici provinciale e del personale ad essi addetto» (art. 8, n. 1) e di «addestramento e formazione professionale» (art. 8, n. 29), nonché competenza legislativa concorrente in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera» (art. 9, n. 10); sempre in base allo statuto (art. 16) essa è titolare anche delle corrispondenti competenze amministrative.

Le suddette competenze sono nella piena disponibilità della provincia anche in virtù della intervenuta emanazione delle relative norme d'attuazione statutarie, onde già da molti anni la provincia ha potuto istituire ed organicamente disciplinare un efficiente Servizio sanitario provinciale. Di tali norme d'attuazione statutarie alcune assumono un particolare rilievo ai fini del presente ricorso, e pertanto è opportuno qui di seguito ricordarle.

Vi è, in primo luogo, l'articolo 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267), recante le norme d'attuazione dello statuto in materia d'igiene e sanità, secondo cui competono alla provincia tutte le potestà legislative ed amministrative relative al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari (con il solo obbligo di garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria), come pure quelle relative al personale delle istituzioni ed enti suddetti.

Anche il d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, reca ulteriori norme d'attuazione dello statuto in materia d'igiene e sanità. Fra queste va in particolare ricordata la normativa stabilita dall'art. 5, il quale dispone che (in sintonia anche con la disciplina statutaria di tutela del bilinguismo) possono essere organizzati nella provincia di Bolzano esami di idoneità per il personale sanitario disciplinati con proprie leggi dalla stessa provincia (nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali e fermi restando i requisiti per l'ammissione dei candidati e le prove d'esame fissati nell'ordinamento statale).

A quest'ultima normativa d'attuazione si collega, poi, anche quella in materia di addestramento e formazione professionale stabilita dal d.P.R. 1º novembre 1973, n. 689, il cui art. 6, stabilendo talune riserve di competenza a favore dello Stato, non menziona minimamente compiti relativi all'addestramento e formazione del personale sanitario. E del resto proprio codesta ecc.ma Corte — con la sentenza n. 316 del 1993 — ha chiarito che la competenza della provincia abbraccia anche la formazione professionale dei medici (nel caso di specie dichiarando che spetta ad essa, e non allo Stato, di disciplinare — per la provincia di Bolzano — i corsi biennali di formazione specifica in medicina generale).

Infine, deve essere anche ricordata la norma d'attuazione stabilita dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, la quale — a chiusura del sistema di garanzie dell'autonomia provinciale — stabilisce che nelle materie di competenza propria della provincia autonoma di Bolzano la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative «diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme d'attuazione».

2. — Ciò premesso, è stato recentemente pubblicato il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, con cui il Governo ha svolto la delega conferitagli dagli artt. 1 e 2 della legge n. 419 del 1998, diretta in particolare a modificare ed integrare la disciplina già stabilita dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (sul «Riordino della disciplina in materia sanitaria»).

Giova ricordare sin d'ora che fra i principi e criteri direttivi della delega, previsti dall'art. 2 della legge n. 419/1998, vi è anche quello del secondo comma dell'art. 2, secondo comma, secondo cui «La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e le provincie autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione, in coerenza con il sistema di autofinanziamento del settore sanitario e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, ai principi fondamentali dei decreti legislativi attuativi della presente legge».

Si tratta di una disposizione chiaramente ispirata ai contenuti della sentenza n. 354/1994 di codesta ecc.ma Corte, che dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 19, comma 2, del suddetto d.lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui esso qualificava come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica tutte le disposizioni indicate da quel comma 2, «e non solo i principi da esse desumibili».

Orbene, ai fini del presente ricorso viene in evidenza l'art. 14 del d.lgs. n. 229 del 1999, che reca «Integrazioni all'art. 16 del d.lgs. 3 dicembre 1992, n. 502». Esso aggiunge vari commi all'originario art. 16 del d.lgs. n. 502/1992 (disciplinante la «formazione» del personale sanitario), in particolare — per ciò che qui interessa — un art. 16-*quinquies* ed un art. 16-*sexies*.

3. — Il suddetto art. 16-*quinquies* ha per oggetto la «Formazione manageriale». In particolare al primo comma vi si stabilisce che tale formazione «è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. In sede di prima applicazione, tale formazione si consegue, dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2».

Il secondo comma dell'articolo in questione si rivolge espressamente, oltre che alle regioni, anche alle provincie autonome di Trento e Bolzano stabilendo che queste — previo accordo con il Ministero della sanità —

organizzano ed attivano i corsi per la formazione di cui al comma precedente, avvalendosi anche — ove necessario — di soggetti pubblici e privati che siano, però, accreditati dalla «Commissione nazionale per la formazione continua» di cui all'art. 16-ter.

Il successivo terzo comma dispone che spetta al Ministro della sanità, su proposta della suddetta Commissione nazionale per la formazione continua, di definire con proprio decreto i criteri per l'attivazione dei corsi di cui al comma 2. Tali criteri sono individuati dalla disposizione legislativa in questione in modo particolarmente analitico ed onnicomprensivo, dovendo essi avere «... particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti».

I commi 4 e 5 dettano disposizioni integrative e specificative delle precedenti, riguardanti gli oneri connessi ai corsi e l'individuazione del personale cui esse si applicano.

4. — Il successivo articolo 16-sexies («Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione») concerne anch'esso, espressamente, sia le regioni che le province autonome di Trento e Bolzano. Esso infatti — al primo comma — stabilisce che, su proposta di queste, spetta esclusivamente al Ministro della sanità di individuare «i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario».

Tale normativa — che si inserisce nella disciplina della «formazione continua» (comprendente sia l'«aggiornamento professionale» che la «formazione permanente») di cui specialmente ai precedenti articoli 16-bis e 16-ter del medesimo decreto legislativo — è poi integrata da quella del successivo secondo comma, secondo cui le regioni e le province autonome dovranno poi assegnare alle suddette strutture (già individuate dal Ministro) le attività formative di loro competenza e le attività di coordinamento delle attività delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

5. — Come si è già detto in precedenza, la legge di delegazione n. 419 del 1998 ha stabilito all'art. 2, comma 2, il criterio direttivo secondo cui le province autonome di Trento e Bolzano sono vincolate soltanto dai «principi fondamentali» contenuti nei decreti legislativi attuativi della legge medesima poiché le suddette disposizioni dell'art. 14 del d.lgs. n. 229/1999, anche per il loro carattere di regolamentazione di dettaglio, non hanno certo il carattere di «principi fondamentali», se ne potrebbe evincere che esse non riguardano la provincia autonoma di Bolzano. Sennonché una siffatta interpretazione di quelle disposizioni risulta essere impedita dall'espresso riferimento, in esse contenuto, anche alle province autonome (v. infatti il secondo comma dell'art. 16-quinquies ed il primo comma dell'art. 16-sexies).

Ragion per cui, dovendosi ritenere che la suddetta disciplina dell'art. 14 del d.lgs. n. 229 del 1999 pretenda di applicarsi anche provincia autonoma di Bolzano, essa risulta allora lesiva delle competenze costituzionalmente spettanti alla provincia stessa, onde questa si vede costretta ad impugnarla, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi:

D I R I T T O

1. — Violazione delle competenze provinciali di cui all'art. 8, n. 1 e n. 29; all'art. 9, n. 10; ed all'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e relative norme d'attuazione (in particolare art. 6 d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689; art. 2 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; art. 5 d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; art. 4 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266). In subordine, violazione dei principi generali in materia di atti d'indirizzo e coordinamento in via amministrativa, ed anche dell'art. 3 d.lgs. n. 266/1992.

La disciplina contenuta nell'art. 16-quinquies, aggiunto dal d.lgs. n. 229/1999 qui impugnato al previgente art. 16 del d.lgs. n. 502 del 1992, è incostituzionale sotto più di un profilo.

Tale disciplina indubbiamente incide su materie di competenza esclusiva della provincia: sia su quella relativa all'ordinamento del personale provinciale (art. 8, n. 1, St.), poiché essa riguarda il personale sanitario dipendente dalla provincia; sia quella relativa alla formazione professionale (art. 8, n. 29, St.), poiché tale competenza riguarda la formazione anche del personale sanitario provinciale, come già riconosciuto da codesta ecc.ma Corte nella citata sentenza n. 316/1993. Così come quella disciplina incide, in genere, anche sulle competenze provinciali concorrenti in materia di sanità (art. 9, n. 10, St.).

Trattandosi di materia di competenza esclusiva della provincia, i limiti che nei suoi confronti la disciplina legislativa in questione pretenderebbe di imporre, ed i poteri riconosciuti al Ministro della sanità, appaiono eccedenti rispetto a quelli che possono derivare da esigenze — costituzionalmente rilevanti — di interesse nazionale e di coordinamento.

Infatti, in primo luogo, il comma 2 dell'art. 16-*quinquies* non solo sembra limitare la competenza della provincia alla sola «organizzazione» ed «attivazione» dei corsi di formazione, ma inoltre la vincola indefettibilmente ad un previo accordo con il Ministero della sanità (senza peraltro neppure porre alcuna norma che valga ad impedire comportamenti omissivi o dilatori del Ministro).

Ancora il secondo comma dell'articolo in questione limita oltre il consentito l'autonomia della provincia, stabilendo che questa potrà sì avvalersi, nell'organizzare i corsi, anche di altri soggetti pubblici e privati, ma senza però poterli scegliere sulla base di proprie valutazioni. Infatti la provincia potrà utilizzare solo i soggetti che siano stati accreditati dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui al comma 16-*ter* (di cui v. infatti il secondo comma): Commissione che è un organo statale presieduto dal Ministro della sanità, con una esigua rappresentanza regionale (v. art 16-*ter*, comma 1).

Ma, soprattutto, al successivo terzo comma l'art. 16-*quinquies* stabilisce che spetta esclusivamente al Ministro di dettare criteri vincolanti per la provincia in relazione, praticamente, a tutti i principali aspetti organizzativi e gestionali dei corsi di formazione manageriale.

Trattandosi, oltretutto, di corsi funzionali all'acquisizione da parte del personale sanitario dell'idoneità ad assumere determinati incarichi e funzioni professionali, la disciplina in questione è incompatibile — in particolare — anche con la già ricordata norma d'attuazione statutaria contenuta nell'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 197 del 1980. Norma d'attuazione che, nel demandare alla provincia la competenza in ordine agli esami di idoneità del personale sanitario, le pone come unico limite il rispetto dei «principi stabiliti dalle leggi statali».

Il che significa, da un lato, che tali limiti non possono essere validamente stabiliti da un semplice decreto ministeriale; e, dall'altro, che comunque le limitazioni debbono pur sempre consistere in principi, e non già in prescrizioni di dettaglio regolanti analiticamente ogni aspetto dei corsi in questione, quali sono quelle di fonte ministeriale prefigurate dal terzo comma.

Si consideri, poi, che il decreto ministeriale previsto dalla disposizione legislativa qui impugnata non potrebbe certo considerarsi un (valido) atto di indirizzo e coordinamento; ciò essendo escluso, in via generale, dal fatto che l'esercizio in via non legislativa della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni non può che far capo all'organo collegiale del Governo (in tal senso, da ultimo, sentenza n. 408 del 1998, con ulteriori richiami), mentre qui risulterebbe affidata, inammissibilmente, ad un singolo ministro; ed in via particolare per il fatto che, trattandosi in ipotesi di un atto di indirizzo e coordinamento nei confronti (anche) delle province autonome, esso non sarebbe conforme alla speciale disciplina che di tali atti è stabilita dalle norme d'attuazione statutarie contenute nell'art. 3 del citato d.lgs. n. 266 del 1992.

Comunque, in via subordinata e per scrupolo difensivo, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che il secondo comma dell'art. 16-*quinquies* si riferisca ad un atto ministeriale di indirizzo e coordinamento, si impugna tale disposizione anche sotto i profili appena illustrati, per violazione dei principi costituzionali generali in materia di atti di indirizzo in forma amministrativa, ed in particolare per violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 266 del 1992.

In definitiva, la disciplina dell'art. 16-*quinquies* attribuisce allo Stato — in una materia riservata alla competenza provinciale — funzioni che non trovano fondamento né giustificazione nello statuto speciale e nelle relative norme d'attuazione; onde essa è incostituzionale anche per violazione della già ricordata norma d'attuazione stabilita dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992.

2. — Ancora violazione delle competenze provinciali di cui alle norme statutarie e d'attuazione già indicate.

Anche l'art. 16-*sexies* del d.lgs. n. 502/1992 (sulle «Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione»), introdotto dal qui impugnato art. 14 del d.lgs. n. 229 del 1999, è incostituzionale per motivi in gran parte analoghi a quelli relativi all'articolo precedente.

Anche qui, per quanto riguarda le strutture (presidi ospedalieri, ecc.) cui riconoscere funzioni d'insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario, benché si tratti di materia di esclusiva competenza provinciale (come affermato dalla più volte citata sentenza n. 316/1993 anche in relazione al personale medico), il primo comma del qui impugnato art. 16-*sexies* riserva ancora una volta al Ministro della sanità di indi-

viduare le strutture che dovranno svolgere il compito di formazione del personale sanitario provinciale (alla provincia è riconosciuto solo un potere di proposta), sulla base di requisiti di idoneità già stabiliti anch'essi da un organo statale (la suddetta Commissione nazionale di cui all'art. 16-ter).

Si tratta anche qui, sotto ogni profilo, di materia di competenza provinciale: sia perché attiene alla formazione professionale (art. 8, n. 29, St.), sia perché riguarda personale sanitario provinciale (art. 8, n. 1, nonché art. 9, n. 10, St.). L'attribuzione ad organi dello Stato — in particolare al Ministro della sanità — dei suddetti poteri, non giustificata da esigenze di uniformità imposte da preminenti ragioni d'interesse nazionale costituzionalmente rilevanti, determina la violazione, anche da parte delle impugnate disposizioni dell'art. 16-sexies, delle norme statutarie e d'attuazione già indicate (e fra queste ultime, in particolare, art. 6 d.P.R. n. 689/1973, art. 2, d.P.R. n. 474/1997, art. 5, d.P.R. n. 197/1980, ed art. 4, d.lgs. n. 266/1992).

3. — Violazione delle competenze provinciali, di cui alle norme statutarie e d'attuazione già indicate, anche in relazione alla violazione dei principi e criteri relativi della legge di delega (art. 2, comma 2, legge n. 419 del 1998) e dell'art. 76 della Costituzione.

Si è già ricordato che il secondo comma dell'art. 2 della legge di delegazione n. 419 del 1998, nel disporre i principi e criteri direttivi della delega ex art. 76 Cost., stabilisce che (assieme alle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia) le province autonome di Trento e Bolzano «adeguano la propria legislazione, in coerenza con il sistema di autofinanziamento del settore sanitario e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, ai principi fondamentali dei decreti legislativi attuativi della presente legge».

Venendo, dunque, al d.lgs. n. 229/1999 (che ha svolto la delega di cui alla legge n. 419/1998), non ogni disposizione di quel decreto può legittimamente limitare e vincolare l'autonomia della provincia ricorrente, ma solo i suoi «principi fondamentali»: o per meglio dire — riprendendo quanto statuito da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 354 del 1994 (alla quale, come si è già detto in precedenza, è chiaramente ispirato il suddetto principio direttivo della delega) — possono limitarla e vincolarla i soli principi fondamentali «desumibili» dalle disposizioni del d.lgs. n. 229 del 1999.

Ma allora le impugnate disposizioni degli artt. 16-quinquies e 16-sexies, introdotte dall'art. 14 del d.lgs. n. 229 del 1994, risultano essere incostituzionali e lesive dell'autonomia provinciale — sempre in relazione ai profili già illustrati in precedenza — anche perché in contrasto con i limiti stabiliti dalla legge di delega. Se il decreto legislativo delegato può vincolare la provincia autonoma ricorrente (diversamente dalle altre regioni) al rispetto soltanto dei principi fondamentali da esso desumibili, allora quel decreto non può validamente pretendere d'imporre alla provincia il rispetto di norme che — anche per la loro stessa struttura ed il loro contenuto di dettaglio — principi fondamentali certamente non sono, come invece esso fa riferendo espressamente anche alle province autonome la disciplina degli artt. 16-quinquies e 16-sexies.

Così disponendo, il decreto legislativo impugnato viola infatti — come si è spiegato — anche un preciso limite della legge di delega e, quindi, lo stesso art. 76 della Costituzione.

P. Q. M.

Voglia ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare incostituzionali in parte qua, l'art. 14 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che aggiunge gli artt. 16-quinquies e 16-sexies al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

Roma-Bolzano, addì 30 luglio 1999.

Prof. avv. Sergio PANUNZIO - prof. avv. Roland RIZ

N. 28

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 agosto 1999
(della provincia autonoma di Trento)*

Sanità pubblica - Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale - Prestazioni erogate in forma indiretta - Limiti riguardanti la misura massima dei rimborsi e le prestazioni fruibili - Applicabilità alle province autonome - Ricorso della provincia autonoma di Trento - Denunciato carattere dettagliato della disposizione limitativa - Lesione delle competenze provinciali e del sistema di rapporti tra Stato e province autonome.

Sanità pubblica - Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale - Formazione del personale sanitario - Obbligo delle regioni e province autonome di organizzare e attivare corsi di formazione manageriale, previo accordo con il Ministero della sanità e secondo criteri definiti con decreto ministeriale - Onere di avvalersi, all'occorrenza, di soggetti accreditati dalla Commissione nazionale per la formazione continua - Ricorso della provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione delle competenze provinciali e del sistema di rapporti tra Stato e province autonome - Inosservanza delle regole di esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento - Violazione di principi posti dalla legge delega n. 419/1998.

Sanità pubblica - Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale - Strutture per la formazione del personale sanitario - Individuazione riservata al Ministro della sanità, su proposta della regione o provincia autonoma interessata ed in base ai requisiti di idoneità fissati dalla Commissione nazionale per la formazione continua - Ricorso della provincia autonoma di Trento - Denunciata invasione di competenze ad essa spettanti - Violazione di norme statutarie e di attuazione.

- D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, artt. 8 e 14.
- Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29, 9, n. 10 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; legge 30 novembre 1998, n. 419, art. 2, comma 2.

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della Giunta provinciale *pro-tempore* dott. Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 6322 del 30 luglio 1999 (allegato 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale del 3 agosto 1999 (rep. n. 023552) rogata dal dott. Claudio Nanfitò in qualità di ufficiale rogante della provincia stessa (allegato 2) — dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri n. 5;

Contro, il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale:

dell'art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 165 del 16 luglio 1999, supplemento ordinario, nella parte in cui esso, introducendo «Modificazioni all'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502» con il nuovo art. 8-*septies* pone rigidi limiti alla potestà provinciale di stabilire il rimborso per le prestazioni erogate in forma indiretta;

dell'art. 14 dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui esso, introducendo «Integrazioni all'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502», prevede ai nuovi art. 16-*quinquies* e 16-*sexies* poteri statali di ingerenza in funzioni legislative e amministrative di competenza provinciale per violazione;

dell'art. 8, n. 29, e dell'art. 9, n. 10 dello statuto; dell'art. 16 dello statuto e delle relative norme di attuazione, ed in particolare del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e del d.P.R. 1º novembre 1973, n. 689;

del sistema di relazioni tra Stato e province autonome stabilito dal d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266;

del principio stabilito a garanzia dell'autonomia di talune regioni speciali e delle province autonome dall'art. 2, comma 2, della legge delega 30 novembre 1998, n. 419 per i profili e nei modi di seguito illustrati.

FATTO E DIRITTO

Il presente ricorso riguarda tre disposizioni introdotte dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nel corpo della disciplina del servizio sanitario nazionale già stabilita dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, relative rispettivamente ai rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta (nuovo art. 8-*septies*) ed alla formazione del personale sanitario (nuovi artt. 16-*quinquies* e *sexies*).

Non è dubbio che si tratti di ambiti e materia affidati alla competenza legislativa ed amministrativa provinciale, sia sotto il profilo della assistenza sanitaria che sotto quello della formazione. Da un lato infatti l'art. 8, n. 29, dello statuto affida alle province la potestà legislativa in materia dell'addestramento e formazione professionale, dall'altro l'art. 9, n. 10, affida ad essa la potestà legislativa in materia dell'igiene e sanità pubblica, compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera e per entrambe l'art. 16, secondo la regola generale del parallelismo, assegna alle province altresì la potestà amministrativa.

Tali attribuzioni di competenza sono state concretizzate con apposite norme di attuazione. Precisamente, si tratta per la parte sanitaria del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, per la parte relativa alla formazione del d.P.R. 1º novembre 1973, n. 689.

Nell'esercizio delle proprie competenze statutarie la provincia autonoma di Trento ha via via disciplinato la materia con le proprie leggi in modo completo e rispettoso dei vincoli che ad essa derivano secondo i principi statutari dalla legislazione statale.

La nuova legislazione sanitaria dello Stato, introdotta con il d.lgs. n. 229 del 1999, appare in genere rispettosa delle regole che riguardano in generale i rapporti tra la legislazione e l'amministrazione statale e la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, come precisate specialmente dal d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266, oltre che (sotto il profilo dell'autonomia finanziaria) dal titolo VI dello statuto e dalla legge 30 novembre 1989, n. 386.

Ciò anche in attuazione del principio direttivo della delega espressamente previsto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 419/1998, secondo cui «la regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano adagiano la propria legislazione, in coerenza con il sistema di autofinanziamento del settore sanitario e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, ai principi fondamentali dei decreti legislativi attuativi della presente legge».

Con tale disposizione il legislatore delegato ha voluto riconoscere la posizione particolare spettante per quanto qui interessa) alle province autonome di Trento e di Bolzano: alle quali spetta il compito di individuare nella nuova legislazione statale quei principi fondamentali o di riforma ai quali adeguare la propria, salva l'eventuale contestazione statale del mancato adeguamento.

Per le ragioni indicate, dunque, di regola il decreto legislativo non menziona espressamente le province autonome di Trento e di Bolzano, lasciando in relazione ad esse funzionare appunto le regole generali: il dovere di adeguamento della propria legislazione, nei limiti previsti dallo Statuto, nei sei mesi successivi a quella statale (art. 2 d.P.R. n. 266/1992), la partecipazione provinciale ai fondi di cui è previsto il riparto tra le regioni a l'utilizzo a favore di esse (art. 5, legge n. 386/1989).

Allontanandosi da tale corretta applicazione dei principi nelle disposizioni qui impugnate il d.lgs. n. 229 del 1999 dispone invece a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano o la diretta applicazione di norme dello stesso decreto, o la soggezione a poteri amministrativi statali incompatibili con il quadro statutario, come sopra delineato.

Occorre dunque ora considerare le disposizioni contestate.

L'art. 8-septies del d.lgs. n. 502 del 1992, come introdotto dall'art. 8 del d.lgs. n. 229 del 1999, concernente le «Prestazioni erogate in forma indiretta» dispone che «i rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definiti dalle regioni e dalle province autonome in misura non superiore al cinquanta per cento delle corrispondenti tariffe regionali determinate ai sensi dell'art. 8-sexies», e che «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto che modifica il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è abolita l'assistenza in forma indiretta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di degenza».

Non tocca notare qui l'infelice redazione del testo normativa, che essendo concepito quale nuovo articolo del d.lgs. n. 502 del 1992 non dovrebbe contenere riferimenti ad un «presente decreto» diverso da quello. Ovviamente, quello che qui interessa è la sostanza della disposizione, la quale con diretto riferimento alle province autonome limita ad un massimo del 50% delle tariffe stabilite in generale per il servizio sanitario nazionale il rimborso.

Va premesso che nella provincia autonoma di Trento la materia è attualmente già disciplinata dall'art. 68 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10. Secondo tale disposizione la Giunta provinciale «nell'osservanza del principio della libera scelta delle strutture e dei professionisti» e «nell'ambito degli obiettivi e indirizzi della programmazione sanitaria e delle risorse finanziarie disponibili», definisce «il quadro delle prestazioni sanitarie per le quali è possibile la fruizione in forma indiretta ... i criteri, le modalità e le misure del concorso alla spesa sostenuta dagli assistiti» (comma 2).

Come si vede, la legge provinciale inserisce totalmente la determinazione sia delle prestazioni ammissibili sia della misura del rimborso nella programmazione e nel quadro delle risorse disponibili, fermo restando che si tratti

di un concorso nella spesa, e non della totale assunzione a carico della spesa provinciale. Il decreto legislativo introduce ora — sia quanto alle prestazioni che quanto alla misura del concorso — limitazioni di dettaglio e direttamente operative, in violazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 266 del 1992, e comunque incompatibili con il sistema delle relazioni tra Stato e province autonome.

In effetti, ad avviso della ricorrente provincia la legittimità costituzionale della disposizione non verrebbe salvata neppure ove la si interpretasse nel senso che essa non è direttamente operativa, ma pone un vincolo di adeguamento, perché è proprio il contenuto dettagliato e preciso della disposizione a confliggere con il vincolo della provincia ai soli principi fondamentali del decreto legislativo: limitato vincolo derivante già dallo statuto e dalle norme di attuazione e precisato dalla stessa legge di delega.

Si noti che nella legge di delega n. 419/1998 la particolare limitazione del vincolo derivante alle province autonome di Trento e di Bolzano posta dall'art. 2 comma 2, conteneva uno specifico riferimento al «sistema di autofinanziamento del settore sanitario» in esse vigente, che sta ad ulteriore fondamento di un regime di particolare libertà là dove, come in questo caso, si tratti proprio di un problema di misura della spesa.

In definitiva, posto che le risorse utilizzate per il finanziamento della spesa sanitaria in generale, e di quella per l'assistenza indiretta in particolare, sono comunque risorse proprie della comunità provinciale, che attraverso le sue procedure decide semplicemente se allocarle in questo o in quel settore ed in quale misura, viene meno ogni possibile ragione di interesse nazionale alla precisa delimitazione «unitaria» delle prestazioni o della misura del rimborso. E se non vi è — per la specifica situazione della provincia autonoma di Trento — alcuna base di interesse nazionale a fondamento della disciplina limitativa viene evidentemente meno la possibilità di qualificare le corrispondenti norme come principi fondamentali.

Ne consegue l'illegittimità costituzionale del vincolo posto a carico della provincia autonoma di Trento.

Allo stesso modo costituzionalmente illegittima risulta la disposizione dall'art. 16-*quinquies* del d.lgs. n. 502 del 1992, come aggiunto dal d.lgs. n. 229 del 1999, nella parte in cui pone limitazioni procedurali e di contenuto alla facoltà della provincia di disciplinare e istituire corsi di formazione per il personale chiamato a svolgere incarichi relativi a funzioni di direzione sanitaria aziendale o comunque a funzioni dirigenziali di secondo livello nell'ambito del servizio sanitario provinciale.

Viene qui in contestazione, come conviene precisare, non il principio posto dal comma 1 secondo il quale tali incarichi richiedono una particolare formazione, bensì quanto di seguito disposto dai commi 2 e 3.

Secondo il comma 2 «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della sanità ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, organizzano e attivano, a livello regionale o interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla commissione di cui all'art. 16-*ter*, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza». Si precisa inoltre che lo «stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità attiva e organizza i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa dell'area di sanità pubblica che vengono attivati a livello nazionale».

Ora, va rilevato in primo luogo come sia del tutto arbitrario il riferimento all'art. 4 del d.lgs. n. 281 del 1997, il quale prevede, in tutt'altro spirito e tutt'altro significato, che il Governo (e non un singolo Ministro) e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possano (nella rispettiva autonomia politica, e non per vincolo legislativo e come condizione per l'esercizio di una propria competenza) concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle proprie competenze e svolgere attività di interesse comune.

È evidente come tutto ciò non abbia nulla a che fare con il sottoporre l'attivazione l'organizzazione dei corsi di formazione di competenza provinciale alla condizione di un previo consenso del Ministro della sanità, e come ciò realizzi invece una impropria ingerenza del Ministro nell'attività legislativa e amministrativa di competenza provinciale, del tutto estranea allo strumentario dei possibili rapporti tra Stato e provincia autonoma di Trento quale delineato dallo statuto e dalle norme di attuazione.

Non meno impropria è la precisazione che per tali corsi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno avvalersi di soggetti diversi, ma solo «ove necessario» e comunque solo di soggetti «accreditati dalla commissione di cui all'art. 16-*ter*: sostituendo così nelle scelte amministrative della provincia una entità statale del tutto estranea ad essa.

Ancora, il seguente comma 3 dello stesso articolo dispone che «con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui all'art. 16-*ter*, sono definiti i criteri per l'attivazione dei corsi di cui al comma 2, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai

bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutate i risultati ottenuti dai partecipanti».

Anche tale potere di ingerenza affidato al Ministro della sanità è del tutto estraneo al sistema dei rapporti tra Stato e provincia autonoma di Trento. Mentre per alcuni aspetti è del tutto assente un interesse nazionale che possa giustificare un qualunque intervento, almeno nella situazione di autofinanziamento propria della ricorrente provincia (si pensi appunto al riferimento al finanziamento o alla gestione delle risorse umane), per gli altri aspetti indicati si possono immaginare profili di principio, che potrebbero giustificare un intervento di livello statale: tuttavia da effettuarsi mediante l'uso degli strumenti costituzionalmente appropriati.

Si vuole dire che, ferma la titolarità provinciale della formazione anche del personale del servizio sanitario nazionale e del personale sanitario in particolare (come già stabilito da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n. 319 del 1993) il legislatore avrebbe potuto dettare esso stesso, ove lo avesse ritenuto necessario, le idonee disposizioni di principio, o avrebbe potuto attivare la funzione di indirizzo e coordinamento, secondo le regole proprie di essa: tra cui il rispetto del principio di legalità sostanziale e la collegialità del Governo (come ribadito da codesta ecc.ma Corte costituzionale da ultimo con sentenza n. 408 del 1998, con ampia illustrazione delle regioni e del fondamento costituzionale della regola), la previa intesa con la conferenza Stato-regioni e, per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, con previa consultazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 266 del 1992.

Naturalmente, all'attivazione della funzione di indirizzo e coordinamento avrebbe poi dovuto conseguire il risultato tipico di tale funzione, cioè il caratteristico vincolo agli obiettivi e ai risultati (per la provincia di Trento, specificatamente, art. 3, comma 2, del d.P.R. ora citato).

Nella disciplina recata dal d.lgs. n. 229 del 1999, invece, si tratta soltanto di impropri ed illegittimi poteri di ingerenza dell'ammissione statale di settore sulle funzioni legislative ed amministrative spettanti alla provincia.

Né può dirsi che l'esercizio di tali poteri è necessario per assicurare la «validità nazionale» degli attestati di qualifica rilasciati a fine corso di formazione: da un lato, infatti, eventuali esigenze di coordinamento nazionale non possono che trovare espressione nell'ambito della tipica funzione di indirizzo e coordinamento, dall'altro è da ricordare che per regola generale, posta dall'art. 5 del d.P.R. 11 novembre 1973, n. 689, «gli attestati di qualifica rilasciati nella provincia di Trento e di Bolzano, al termine di corsi di addestramento o formazione professionale da esse autorizzati, hanno la stessa validità degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale».

Si tratta dunque di un sorta di principio di riconoscimento degli attestati, che può presupporre a monte un coordinamento nei modi costituzionalmente legittimi, ma che non tollera poteri di ingerenza normativi ed amministrativi dell'amministrazione di settore.

Infine, i poteri statali qui contestati contrastano anche con il principio enunciato dall'art. 2, comma 2, della legge delega, che limitando il vincolo derivante alle province autonome di Trento e di Bolzano ai soli principi fondamentali del decreto legislativo chiaramente esclude che esso potesse prevedere la subordinazione delle province a poteri statali regolativi secondari o addirittura amministrativi.

Ragioni analoghe a quelle ora illustrate stanno a fondamento anche della illegittimità costituzionale della disposizione ora introdotta quale art. 16-sexies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, relativo alle «strutture del servizio sanitario nazionale per la formazione», secondo cui il «Ministro della sanità, su proposta della regione o provincia autonoma interessa, individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione di cui all'art. 16-ter, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario».

Anche in tali disposizioni la ricorrente provincia ravvisa una consistente violazione della propria autonomia legislativa ed amministrativa, realizzata attraverso la previsione di poteri di ingerenza di organi settoriali statali: in primo luogo vi è, in via normativa la fissazione dei «requisiti di idoneità» da parte della Commissione di cui all'art. 16-ter. In secondo luogo vi è addirittura la sostituzione del Ministro ai competenti organi della regione nella concreta individuazione dei presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità.

Quest'ultima attribuzione di potere ministeriale appare particolarmente arbitraria: si tratta infatti di potere amministrativo di contenuto eminentemente provvedimentale, che consiste soltanto nella applicazione di criteri predefiniti e non presenta alcun risvolto politico (per il quale dunque non vi sarebbe alcuna ragione di competenza statale ministeriale), quindi di indubbia spettanza provinciale: come d'altronde emerge nella stessa disposizione qui impugnata, che prevede essa stessa la necessità di una proposta regionale o provinciale, senza la quale il Ministro non può provvedere e dalla quale non può discostarsi.

Ma detto questo, ciò che emerge è che il ruolo che il Ministro esercita non può essere altro che quello di un improprio controllo sulla correttezza dell'esercizio del potere di individuazione attuato con la proposta dei competenti organi provinciali.

È ovvio però che i poteri di controllo che lo Stato può esercitare sulla provincia sono puntualmente ed esaurientemente definiti dallo statuto di autonomia e dalle norme di attuazione, e che nessun altro potere del genere può essere surrettiziamente introdotto mediante un arbitrario coinvolgimento del Ministro nelle funzioni amministrative locali.

Il potere ministeriale in questione non rappresenta dunque altro che una ingiustificata ed arbitraria spoliatura della competenza provinciale, in contrasto anche (come d'altronde deve dirsi anche per i poteri puntuali previsti dall'art. 16-*quinquies*) con il disposto dell'art. 4 del d.P.R. n. 266 del 1992, che nelle materie di competenza provinciale vieta il conferimento ad organi statali di funzioni amministrative diverse da quelle previste dallo statuto e dalle norme di attuazione.

Ma non meno lesivo è il potere riconosciuto alla «commissione di cui all'art. 16-*ter*» di stabilire i criteri per il riconoscimento della idoneità, sostituendosi in ciò alla potestà legislativa provinciale. Va osservato di nuovo che le eventuali esigenze di coordinamento nazionale devono trovare soluzione nell'ambito dei tipici strumenti di coordinamento sia in via legislativa che in via amministrativa, senza deleghe e sovrapposizioni di potere ad organi settoriali ed estranei ai rapporti consentiti tra Stato e provincia autonoma.

P. Q. M.

Chiede di dichiarare l'illegittimità costituzionale delle contestate disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 14 dell'impugnato d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, in quanto si applicano alla ricorrente provincia, per violazione dello statuto di autonomia e delle norme di attuazione, così come indicato in premessa e secondo i profili e le ragioni illustrate nel ricorso.

Padova-Roma, addì 3 agosto 1999.

Prof. avv. Giandomenico FALCON - prof. avv. Luigi MANZI

99C0894

N. 632

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da De Negri Davide ed altri contro il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116.
- Costituzione, artt. 33 e 34.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi numeri 14902/1997, 14903/1997, 14913/1997, 14914/1997, 14719/1997 proposti, rispettivamente da De Negri Davide; da Filocori Maria Rita, Ruffini Guido, Ortolani Marco, Tinti Michele, Pongetti Davide, Cerè Antonella, Mancin Messandro, Sanna Andrea, Mazzotti Ugo, Rizzi Renzo; da Baldini Luca; da De Nardis Flavio; tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Beatrice Belli e Evelina Torelli ed elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; e da Cavazza Leonardo rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Belli, Cristina Perelli ed Evelina Torelli ed elettivamente domiciliato nello studio del secondo difensore, in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro *pro-tempore*, Università degli studi di Bologna, in persona del rettore *pro-tempore*; Consiglio di facoltà di medicina e chirurgia in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del bando per l'ammissione al corso di laurea a numero programmato di odontoiatria e protesi dentaria, pubblicato dall'Università degli studi di Bologna - facoltà di medicina e chirurgia, per l'anno accademico 1997/1998, datato luglio 1997 e divulgato mediante affissione nel mese di agosto 1997, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o conseguenziale, in particolare:

a) della delibera del senato accademico dell'Università degli studi di Bologna del 28 luglio 1997, richiamata nel bando predetto;

b) dello statuto generale d'Ateneo dell'Università degli studi di Bologna, in particolare art. 29, comma 2;

c) del decreto ministeriale del M.U.R.S.T. n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1997, nella parte in cui prevede l'accesso limitato, fra l'altro, ai corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di medicina e chirurgia fino all'a.a. 2000-2001 (art. 4, comma 2, lettera a);

d) del decreto ministeriale del M.U.R.S.T. 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1997 serie generale n. 190 con cui si determina in n. di 549 il numero di posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e in particolare in n. di 30 le immatricolazioni presso l'Università degli studi di Bologna per l'anno accademico 1997/1998;

sul ricorso n. 14915/1997, proposto da Micucci Nicola e Simonini Maria Vittoria, rapp. e difesi dagli avv.ti Beatrice Belli e Evelina Torelli ed elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro *pro-tempore*; l'Università degli studi di Modena, in persona del rettore *pro-tempore*; il Consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del bando per l'ammissione al corso di laurea a numero programmato di «odontoiatria e protesi dentaria», pubblicato dall'Università degli studi di Modena, facoltà di medicina e chirurgia, per l'anno accademico 1997/1998, datato 31 luglio 1997 e divulgato mediante affissione nel mese di agosto 1997, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o conseguenziale, in particolare:

a) decreto ministeriale del M.U.R.S.T. n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1997, nella parte in cui prevede l'accesso limitato, fra l'altro, ai corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di medicina e chirurgia fino all'a.a. 2000-2001 (art. 4, comma 2, lettera a);

b) del decreto ministeriale del M.U.R.S.T. 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1997, serie generale 190 in cui determina in n. di 549 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e in particolare in n. di 15 le immatricolazioni presso l'università degli studi di Modena per l'a.a. 1997/1998;

c) dello statuto generale di Ateneo dell'Università degli studi di Modena, in particolare dell'art. 6, comma 2, lettera g);

sul ricorso n. 14917/1997 proposto da Espro Christian, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Belli e Evelina Torelli ed elettivamente domiciliato nello studio del secondo difensore, in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro *pro-tempore*, — Università degli studi di Ferrara, in persona del rettore *pro-tempore*, — consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ferrara, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento:

del bando per l'ammissione al corso di laurea a numero programmato di medicina e chirurgia, pubblicato dall'Università degli studi di Ferrara, facoltà di medicina e chirurgia, per l'anno accademico 1997/1998, datato 18 luglio 1997 e divulgato mediante affissione nel mese di agosto 1997, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o conseguenziale, in particolare:

a) del decreto ministeriale del M.U.R.S.T. n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1997, nella parte in cui prevede l'accesso limitato, fra l'altro, ai corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di medicina e chirurgia fino all'anno accademico 2000-2001 (art. 4, comma 2, lettera a);

b) del decreto ministeriale del M.U.R.S.T. 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1997, serie generale n. 188 con cui si determina in n. di 6.642 il numero dei posti disponibili a livello nazionale, per le immatricolazioni di cittadini italiani e comunitari, ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in particolare in n. di 126 le immatricolazioni presso l'Università degli studi di Ferrara per l'anno accademico 1997/1998;

sul ricorso n. 14721/1997 proposto da Fiorentini Chiara e Chiesa Roberto, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Marchianò e Evelina Torelli, elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro *pro-tempore*; l'Università degli studi di Modena, in persona del rettore *pro-tempore*; il Consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento, previa sospensiva:

del bando per l'ammissione al corso di laurea a numero programmato di «medicina e chirurgia» pubblicato dall'Università degli studi di Modena facoltà di medicina e chirurgia, per l'anno accademico 1997/1998, datato 31 luglio 1997 e divulgato in pari data mediante affissione, nonché ogni altro atto connesso presupposto e/o conseguenziale e in particolare:

a) della delibera del senato accademico dell'Università degli studi di Modena sconosciuti gli estremi;

b) dello statuto generale d'Ateneo dell'Università degli studi di Modena, in particolare dell'art. 6, secondo comma, lettera g);

c) del decreto ministeriale del M.U.R.S.T. n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1997 serie generale n. 175, nella parte in cui prevede l'accesso limitato, fra l'altro, ai corsi di diploma e di laurea afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia fino all'anno accademico 2000-2001 (art. 4, comma 2, lettera a);

d) del decreto ministeriale del M.U.R.S.T. del 31 luglio 1997, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 13 agosto 1997, serie generale n. 188 in cui determina in 6.462 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea di medicina e chirurgia in particolare in n. 99 le immatricolazioni presso l'Università degli studi di Modena per l'anno accademico 1997/1998;

sui ricorsi nn. 15308/1997, 15309/1997, 15316/1997, proposti, rispettivamente, da Vallefucio Vincenzo; da Izzo Biagio; da Ippolito Cristoforo; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Biagio Capasso, elettivamente domiciliati in Roma, viale Angelico n. 38, nello studio dell'avv. Giuseppina Sarcina;

Contro il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed Università degli studi di Napoli «Federico II», rappresentato e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di Annunziata Marco, n. c.; avverso e per l'annullamento, previa sospensiva:

a) del provvedimento, di estremi e contenuti non noti, con il quale si è negato ai ricorrenti l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Federico II di Napoli, per l'anno accademico 1997/1998; nonché — *in parte qua* — della graduatoria di merito relativa alla selezione per l'ammissione al suddetto corso di laurea e di ogni altro atto e provvedimento allo stesso presupposto, tra i quali:

b) del decreto rettorale n. 3220 del 30 luglio 1997, di approvazione ed emanazione del bando di concorso per titoli per l'ammissione a complessivi n. 30 posti (25 riservati a cittadini italiani e comunitari e 5 riservati a cittadini extracomunitari), presso il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facoltà di medicina e chirurgia della Università Federico II di Napoli per l'anno accademico 1997/1998, nonché dello stesso bando di concorso, ivi compreso il deliberato del consiglio di facoltà, ivi menzionato, con il quale l'università ha disposto di riservare 5 posti agli studenti extracomunitari; nonché, se ed in quanto lesive, le note del M.U.R.S.T. n. 1915 del 12 maggio 1997 e n. 5047 del 15 luglio 1997 ivi menzionate;

c) del decreto del M.U.R.S.T. del 26 luglio 1997, di cui si ignora l'esatto contenuto, nella parte in cui determina in complessivi 25 posti il numero degli studenti da ammettere al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998, presso la suddetta università;

d) del decreto ministeriale n. 245 del 21 luglio 1997, di approvazione del regolamento recante norme in materia di accesso all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, ivi compresi pareri del consiglio universitario nazionale del 20 giugno 1997 e del 17 luglio 1997;

e) del decreto ministeriale del 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 16 agosto 1997, di limitazione all'accesso ai corsi di odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998, nella parte in cui, relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università Federico II di Napoli, fissa in 25 il numero degli studenti iscrivibili, ivi comprese le risultanze della Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia ivi menzionata; nonché di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato e conseguente comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

sul ricorso n. 15311/1997 proposto da Schiattarella Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Capasso, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, nello studio dell'avv. Giuseppina Sarcina;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e Università degli studi di Napoli «Federico II», rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso e per l'annullamento, previa sospensiva:

a) del provvedimento di cui si ignorano estremi e contenuti, con il quale si è negato al ricorrente l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Federico II di Napoli per l'anno accademico 1997/1998; nonché — *in parte qua* — della graduatoria di merito relativa alla selezione per l'ammissione al suddetto corso di laurea e di ogni altro atto e provvedimento allo stesso presupposto, tra i quali:

b) del decreto rettorile n. 3219 del 30 luglio 1997, di approvazione ed emanazione del bando di concorso per titoli ed esami per l'ammissione a complessivi n. 250 posti (225 riservati a cittadini italiani e comunitari e 25 riservati a cittadini extracomunitari), presso il corso di laurea della facoltà di medicina e chirurgia della Università Federico II di Napoli per l'anno accademico 1997/1998, nonché dello stesso bando di concorso, ivi compreso il deliberato del consiglio di facoltà se ed in quanto esistente; nonché, se ed in quanto lesive, le note del M.U.R.S.T. n. 1662 dell'11 aprile 1997, n. 1915 del 12 maggio 1997 e n. 5047 del 15 luglio 1997 ivi menzionate;

c) del decreto del M.U.R.S.T. del 26 luglio 1997, di cui si ignora l'esatto contenuto, nella parte in cui determina in complessivi 250 posti il numero degli studenti da ammettere al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998, presso la suddetta università;

d) del decreto ministeriale n. 245 del 21 luglio 1997, di approvazione del regolamento recante norme in materia di accesso all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, ivi compresi i pareri del Consiglio universitario nazionale del 20 giugno 1997 e del 17 luglio 1997;

e) del decreto ministeriale del 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 88 del 13 agosto 1997, di limitazione all'accesso ai corsi di laurea in medicina e già per l'anno accademico 1997/1998, nella parte in cui, relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università Federico II di Napoli, fissa in 250 il numero degli studenti iscrivibili, ivi comprese le risultanze della conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia ivi menzionata, nonché di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la camera di consiglio del 15 dicembre 1997 il consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

I. — Con i ricorsi all'esame della Sezione — di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio — i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997-1998, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione: su tale richiesta cautelare la Sezione è chiamata a decidere.

Trattasi di corsi per i quali l'Amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni.

L'agire dell'Amministrazione — in particolare il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 («Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento») — trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi.

Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministro «definisce, su conforme parere del C.U.N., i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni».

La Sezione dubita della legittimità costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dai ricorrenti, la relativa questione di costituzionalità, per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 Cost..

II. — La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.

Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela cui mira l'azione intrapresa discende, nella specie, dalla eventuale eliminazione dalla realtà giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'Amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si che viene a configurarsi un'assoluta priorità — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — di trattazione della detta questione.

È infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro dell'università di porre limitazioni alle iscrizioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo agli stessi l'iscrizione ai corsi senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse dei ricorrenti e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

Dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalità in ordine alla norma precitata, che costituisce la fonte del potere nella specie esercitato dall'Amministrazione, preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria delibazione, sull'esistenza o meno del *fumus* della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame.

III. — La questione appare altresì non manifestamente infondata.

Ritiene la Sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 Cost., una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscono all'Amministrazione — nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa — il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi legittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano.

La configurabilità, nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, T.a.r. Lazio, III Sez., 3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; T.a.r. Toscana, I Sezione, 24 aprile 1997, n. 78; T.a.r. Veneto, I Sez., 13 giugno 1992, n. 222 e, II Sez., 13 giugno 1997, n. 1015; T.a.r. Liguria, II Sez., 21 marzo 1995, n. 197).

Ed invero, è l'art. 33, secondo comma, Cost. a stabilire espressamente che «la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado», nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che «la scuola è aperta a tutti» (e che ha trovato attuazione, per le Università, con la legge 11 dicembre 1969, n. 910).

E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli Istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami, l'art. 3, legge 21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961/62 al 1964/65, per un numero predeterminato di posti da

assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla pubblica amministrazione nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si è attribuito all'Amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale — ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea — il numero massimo delle iscrizioni).

Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti subordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realtà socio-economica, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa.

In proposito, è costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessità che non «residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri» (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985).

Se ciò è vero, la disposizione dell'art. 9, quarto comma, legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, non sembra esente da precitati profili di incostituzionalità.

La norma, invero, conferisce al Ministro, come già ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e ciò fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina — pur vertendo in materia coperta da riserva di legge — ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'Amministrazione (C.U.N.), la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ..ai corsi universitari».

Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresì la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione.

IV. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma cit., per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonché con gli artt. 33 e 34 Cost..

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, legge 19 novembre 1990, n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127 in relazione al principio costituzionale della riserva di legge nonché agli artt. 33 e 34 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione, degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 1997.

Il presidente: COSSU

Il consigliere est.: MOLLI

N. 633

*Ordinanza emessa il 16 luglio 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna
nel procedimento penale a carico di F.M. ed altri*

Processo penale - Segreto di Stato - Opposizione - Lamentata opponibilità in relazione ad atti privi del connotato della segretezza in quanto già contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale o perché contestualmente trasmessi all'autorità giudiziaria - Lamentata, altresì, mancata previsione di inefficacia del segreto di Stato, già ritualmente e correttamente opposto, per avere il relativo atto perso il carattere di segretezza - Irragionevolezza - Lesione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 256.
- Costituzione, artt. 3, secondo comma, 101, secondo comma e 112.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva formulata in udienza, vista la richiesta di archiviazione avanzata dal p.m. in data 3 maggio 1999; rilevato che in esito alla stessa veniva instaurata la procedura di cui all'art. 409, comma 2 c.p.p.; sentite le parti e letti gli atti;

O S S E R V A

Il 12 dicembre 1996 venivano sequestrati dal procuratore della Repubblica di Roma due scatoloni di documenti relativi ad indagini, svolte anni prima da agenti della polizia in forza all'Ufficio centrale investigazioni generali operazioni speciali (UCIGOS) e da funzionari del SISDE, in ordine a un cittadino straniero segnalato da servizi stranieri e sospettato di collegamento con una organizzazione terroristica straniera in epoca di attentati ad obiettivi di pertinenza di Stato estero, siti sul nostro territorio.

Il 27 gennaio 1997 venivano interrogati dal procuratore della Repubblica di Roma tre funzionari: due in servizio presso la polizia di Stato, uno presso il SISDE. Quest'ultimo avvaleva della facoltà di non rispondere ad alcune domande inerenti alla documentazione esibitagli dichiarando nella sostanza, anche se non formalmente, di opporre il segreto di Stato sulle delucidazioni richiestegli.

Dopo di ciò la procura della Repubblica emetteva decreto di esibizione ex art. 256 cod. proc. pen., notificato il 5 febbraio 1997, col quale disponeva l'acquisizione al procedimento di copia di tutta la documentazione, ovunque custodita dal SISDE, relativa alla persona che era stata oggetto di indagini.

Il SISDE forniva parte della documentazione, mentre su altra opponeva il segreto di Stato. Ritenuta «pertinente» alle indagini preliminari in corso la documentazione segretata, il procuratore della Repubblica interpellava il Presidente del Consiglio dei Ministri affinché desse conferma del segreto opposto ai sensi della legge n. 801 del 1977.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del 12 giugno 1997 dichiarava, con apposita motivazione, correttamente opposto il segreto di Stato. Successivamente, il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza investito ex art. 16 della legge n. 801 del 1977, con delibera unanime riteneva in data 22 luglio 1997 fondata la conferma del segreto opposta.

La procura di Roma, ricevuto il provvedimento del Presidente del Consiglio e ritenuta la propria incompetenza territoriale, trasmetteva gli atti, unitamente all'interpello e alla delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri, al pubblico ministero presso il tribunale di Bologna.

Questi portava avanti le indagini, notificando alla DIGOS della locale Questura, in data 8 luglio 1997, ordine di esibizione di documentazione riguardante le indagini svolte a suo tempo dalla polizia. La Questura, nel trasmettere il 15 luglio 1997 copia dei documenti richiesti, precisava che sulle modalità operative era stato opposto il segreto di Stato.

La procura, tra il 2 e il 4 agosto 1997, provvedeva ad aprire gli scatoloni inizialmente sequestrati, costituenti corpo di reato, che erano stati inviati fin dal 23 giugno 1997 dalla procura di Roma.

Terminate le indagini, il pubblico ministero, in data 19-27 novembre 1997, chiedeva l'emissione di decreto di rinvio a giudizio per i quattro soggetti imputati per i reati previsti dagli artt. 81, 110, 615, cod. pen., 81, 110, 617, primo e terzo comma, cod. pen., e ancora 81, 110, 617-bis, primo e secondo comma, cod. pen.

Veniva quindi fissata la data per la celebrazione della udienza preliminare. Nelle more del procedimento il Presidente del Consiglio dei Ministri promuoveva conflitto di attribuzione avverso la procura agente per avere esorbitato dalla proprie attribuzioni utilizzando, ai fini della richiesta di rinvio a giudizio in oggetto, atti coperti dal segreto di Stato.

La Corte costituzionale, con sent. 110/1998, disponeva l'annullamento della citata richiesta di rinvio a giudizio, motivando che «l'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri non ha l'effetto di impedire che il pubblico ministero indagli sui fatti di reato cui si riferisce la *notitia criminis* in suo possesso, ed eserciti se del caso l'azione penale, ma ha l'effetto di inibire all'autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto.

Tale divieto riguarda l'utilizzazione degli atti e documenti coperti da segreto sia in via diretta, ai fini cioè di fondare su di essi l'esercizio dell'azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall'illegittimità della loro origine.

Fermo il principio di legalità, i rapporti tra Governo e autorità giudiziaria debbono essere ispirati a correttezza e lealtà, nel senso dell'effettivo rispetto delle attribuzioni a ciascuno spettanti. Entro questo quadro, non potrebbe ad esempio l'autorità giudiziaria aggirare surrettiziamente il segreto opposto dal Presidente del Consiglio, inoltrando ad altri organi richieste di esibizione di documenti dei quali le sia nota la segretezza formalmente opposta.

Nel caso di specie, non appare conforme al dovere di lealtà e di correttezza il comportamento del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna che, pur essendo a conoscenza dell'avvenuta opposizione del segreto, non ne ha di fatto tenuto conto, rivolgendo al Questore di Bologna ordine di esibizione di documentazione riguardante le indagini svolte a suo tempo dalla polizia e dai servizi.

Risultano pertanto lese le attribuzioni costituzionalmente riconosciute al Presidente del Consiglio, e il vizio non riguarda soltanto l'acquisizione di atti e documenti del cui contenuto il procuratore della Repubblica di Bologna sia venuto a conoscenza, ma coinvolge anche l'eventuale attività di indagine susseguentemente svolta avvalendosi di quelle conoscenze.

Per contro non è precluso al pubblico ministero di procedere, ove disponga o possa acquisire per altra via elementi indizianti del tutto autonomi e indipendenti dagli atti e documenti coperti da segreto. Spetta poi al giudice, al quale il pubblico ministero formula le sue richieste, decidere se si debba dichiarare non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato, allorquando ritenga essenziali prove la cui acquisizione e utilizzazione sono impedita dal segreto medesimo.

Nella specie, risulta, in base a quanto si è detto nella precedente esposizione in fatto, che atti coperti dal segreto sono stati acquisiti ed utilizzati; che da essi il pubblico ministero ha preso le mosse per ulteriori indagini e che la richiesta di rinvio a giudizio indica, fra le fonti di prova dei reati contestati, alcuni documenti coperti al segreto legalmente opposto».

Il g.i.p. disponeva la restituzione degli atti al p.m. e questi in data 4 maggio 1998 formulava una ulteriore richiesta di rinvio a giudizio espungendo dal novero delle fonti di prova i documenti trasmessi dal Questore di Bologna in data 15 luglio 1997. Fissata nuova udienza preliminare, veniva nell'intertempo proposto nuovo conflitto di attribuzione assumendo la Presidenza del Consiglio che la procura di Bologna aveva semplicemente eluso la precedente pronuncia della Corte, e che aveva comunque utilizzato atti di indagine basati sulla conoscenza delle fonti segrete.

La questione sollevata si incentrava sulla utilizzabilità degli atti assunti dalla procura bolognese sulla base della documentazione trasmessa dalla Questura di Bologna, ed in particolare sulla utilizzabilità degli atti già inizialmente sequestrati dalla procura di Roma prima che venisse mai opposto alcun segreto di Stato, nonché prima della richiesta 7 luglio 1997 formulata dalla procura bolognese al corrispondente Questore, atti che buona parte erano i medesimi trasmessi dal Questore di Bologna.

La Corte, con sent. 410/1998, accoglieva il ricorso affermando la non utilizzabilità da parte della procura di Bologna «di fonti di prova acquisite in violazione del segreto di Stato già accertato con sentenza della Corte costituzionale», ed annullava anche la nuova richiesta di rinvio a giudizio.

Nella motivazione, non sempre chiara e di agevole interpretazione, si dava atto che con la sentenza n. 110 del 1998, «questa Corte ha riconosciuto l'illegittimità non solo della richiesta di esibizione rivolta al Questore di Bologna — in quanto diretta ad acquisire documentazione, riguardante le indagini svolte a suo tempo dalla polizia e dai servizi, della quale era nota la segretezza formalmente opposta già agli inquirenti della procura di Roma — ma anche dell'attività di indagine susseguentemente svolta avvalendosi di quelle conoscenze, già poste a base della prima richiesta di rinvio a giudizio.

Da quanto precede — al di là della parziale, ma indubbiamente significativa, coincidenza riscontrata tra i documenti acquisiti dalla Questura di Bologna e quelli trasmessi dal procuratore della Repubblica di Roma — consegue che l'utilizzo, da parte del pubblico ministero resistente, della documentazione già in possesso della procura romana, al fine di motivare la nuova, quasi identica, richiesta di rinvio a giudizio, si appalesa illegittimo.

La rinnovata richiesta del pubblico ministero risulta infatti inficiata dalla utilizzazione dei documenti — provenienti dalla Questura di Bologna — che questa Corte ha ritenuto illegittimamente acquisiti.

Tale illegittima utilizzazione documentale rende la nuova richiesta di rinvio a giudizio lesiva delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute al Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di tutela del segreto di Stato».

La procura di Bologna, preso atto della citata sentenza, formulava la presente richiesta di archiviazione, motivando che «la Corte costituzionale purtroppo non indica esplicitamente quali siano i documenti provenienti dalla Questura di Bologna utilizzati nella seconda richiesta di rinvio a giudizio e ciò rende praticamente impossibile la loro eliminazione ed una nuova richiesta di rinvio a giudizio. In tale situazione il p.m. ritiene di essere obbligato a richiedere l'archiviazione dell'azione penale».

In fatto va ulteriormente precisato, trattandosi degli atti la cui valutazione è essenziale ai fini del presente provvedimento:

che allorché fu formalmente opposto il segreto di Stato sulla richiesta¹⁾ di esibizione formulata dalla procura di Roma, lo stesso atteneva non all'intera vicenda oggetto di indagine bensì unicamente ad una parte degli atti; ed infatti nella nota 11 aprile 1997 del SISDE con cui il segreto fu opposto si precisa che agli atti dell'ufficio richiesto vi erano tre gruppi di documenti (nominati all. A, B, e C,) venendo il segreto opposto solo relativamente agli atti di cui all'allegato C («Per quanto agli atti di cui all'elenco in allegato C ... si dichiara ai sensi dell'art. 256 comma 1 c.p.p. che le notizie in essi contenute sono coperte da segreto di Stato») — atti che venivano per altro specificamente individuati ed elencati, con indicazione della data e del numero di protocollo —, atteso che «la divulgazione di detti documenti confliggerebbe con la necessità di tutelare aspetti tipici del *modus operandi* del servizio, ... e di mantenere al riparo di una indebita pubblicità l'identità dei protagonisti...» (così, tra l'altro si legge nella nota 12 giugno 1997 con cui il Presidente del Consiglio confermava l'opposizione del segreto di Stato).

Da quanto ora esposto emerge un primo importante elemento: il segreto è stato opposto unicamente in relazione ad alcuni dei documenti (per altro esattamente identificati) in possesso del SISDE, e non a tutti gli atti in possesso di detta amministrazione, essendo per altro compito precipuo di quest'ultima stabilire quali tra detti atti erano da tenersi segreti per far salve le esigenze di riserbo evidenziate (vedi C. cost. 86/77 secondo cui «la individuazione dei fatti, degli atti e della notizie... che possono compromettere la sicurezza dello Stato e devono quindi rimanere segreti, costituisce indubbiamente il frutto di una valutazione della autorità preposta appunto a salvaguardare questa sicurezza»).

Va inoltre sottolineato che occorre tenere distinti l'oggetto dell'opposizione del segreto (e cioè gli atti elencati nell'allegato e la motivazione che è stata adottata per giustificare il ricorso all'istituto.

¹⁾ Invero, come si è visto, già un indagato in sede di interrogatorio aveva dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere facendo comprendere che ciò faceva poiché vincolato dal segreto di Stato. Orbene, a prescindere da ogni valutazione sul fatto se in tal caso possa ritenersi che il segreto sia stato formalmente opposto, va rilevato che comunque trattasi di opposizione del tutto irrilevante sul piano giuridico. Infatti le norme in vigore (artt. 202 e 256 c.p.p.) prevedono che solo i testi ovvero i pp.uu. destinatari di una richiesta di esibizione possono opporre il segreto di Stato. Ciò per altro appare pienamente logico atteso che solo tali ultimi hanno l'obbligo di dare esito alle richieste della a.g., il che può confliggere con il segreto loro imposto a fini di sicurezza dello Stato, mentre ciò non è per l'imputato o l'indagato che, nell'ambito delle garanzie difensive, ben può avvalersi della facoltà di non rispondere. Del resto il p.m. di Roma, rispettoso di tale diritto dell'indagato, chiese la conferma del segreto opposto unicamente in relazione alla mancata esibizione da parte del SISDE «della documentazione di cui all'allegato C», e non invece in relazione alla dichiarazione resa da detto indagato.

In particolare, come si è già visto, solo in sede di conferma del segreto da parte del Presidente del Consiglio si specifica per la prima volta che, tra l'altro, si intendeva in tal modo «tutelare gli aspetti tipici del *modus operandi* di un servizio di sicurezza». Pertanto non è dato confondere l'uno con l'altro, ritenendo che oggetto del segreto sia direttamente «il *modus operandi* del servizio».

Evidentemente se l'Autorità preposta ha delimitato l'oggetto dell'opposizione solo ad un numero determinato e limitato di atti, ha ritenuto che solo la diffusione di quegli atti fosse atta a porre in pericolo gli interessi alla sicurezza dello Stato.

che la richiesta di esibizione della procura di Roma vedeva come destinatario il Direttore del SISDE ed aveva ad oggetto «le attività compiute anche da personale del SISDE» nei confronti di un determinato soggetto presumibilmente nel settembre 1991, chiedendosi quindi l'acquisizione di «tutta la documentazione relativa a detta attività ovunque custodita e segnatamente sia presso il Centro SISDE Roma 2 sia presso la Direzione del SISDE», nella nota 11 aprile 1997 si legge poi che anche gli atti di cui all'allegato C erano stati «rinvenuti presso le citate strutture»;

che per contro il provvedimento di richiesta esibizione emesso dal p.m. di Bologna atteneva alla acquisizione «di tutta la documentazione esistente presso gli uffici della Questura di Bologna, tra cui la DIGOS», relativa alle attività svolte nei confronti del medesimo soggetto dall'inizio di settembre al 14 settembre 1991 «con particolare riferimento alle operazioni di osservazioni e pedinamento dello stesso» in occasione del suo soggiorno presso un albergo di questa città, con richiesta di trasmettere «le generalità degli ufficiali ed agenti di p.g. dipendenti di codesto ufficio che hanno collaborato in qualsiasi modo alle indagini». La richiesta era quindi diretta ad ottenere documenti relativi ad una attività specifica posta in essere dalla p.g. (e non dal SISDE), e comunque si trattava di atti diversi (gli atti richiesti non erano atti SISDE, quali invece tutti quelli di cui all'elenco sub C o quantomeno potenzialmente diversi da quelli di cui all'elenco di cui all'allegato C.

Il Questore di Bologna con nota 15 luglio 1997, dopo aver preso contatto con i competenti organi del SISDE²⁾, trasmetteva copia di quanto richiesto, significando che il SISDE aveva comunicato che era stato opposto il segreto di Stato «in ordine ai dettagli del *modus operandi* seguiti dal servizio nell'operazione antiterrorismo in questione»: alcuno degli atti trasmessi rientra nell'ambito di quelli di cui all'elenco di cui all'allegato C.

Orbene, considerato, come più sopra motivato, che solo alcuni specifici degli atti della intera vicenda erano sottoposti a segreto, che solo alla p.a. competeva ed era in grado di valutare quali erano da tutelare con tale riserbo, che ciò non è avvenuto in relazione agli atti trasmessi dal questore di Bologna, il quale pure era in contatto con i competenti organi del SISDE ed era a conoscenza del segreto in precedenza opposto, pare oggettivamente che non possa ritenersi altro che i documenti trasmessi non erano oggetto di segreto di Stato e pertanto potevano essere trasmessi alla p.g., come in effetti furono³⁾.

Né del resto rientravano nell'ambito di quelli di cui all'elenco all'allegato C che erano incisi dal segreto di Stato.

Tale valutazione di fatto, che potrebbe far ritenere non rilevante la questione di costituzionalità che si prospetta, non è stata fatta propria dalla Corte costituzionale con le surrichiamate sentenze, in cui si è ritenuto che la procura di Bologna ha ottenuto «la esibizione di atti dei quali le era nota la segretezza», o comunque compiuto «atti di indagine sulla base di atti coperti da segreto di Stato». «... nella specie, risulta, in base a quanto si è detto nella precedente esposizione in fatto, che atti coperti dal segreto sono stati acquisiti ed utilizzati» (C. cost. 110/1998).

²⁾ La circostanza è resa evidente, oltre che dal contenuto della nota in oggetto, anche da quella 24 novembre 1997 del Dipartimento della pubblica sicurezza diretta al Questore di Bologna in cui si richiama la precedente comunicazione datata 11 luglio 1997 in ordine alla sussistenza del segreto di Stato già opposto nel procedimento per cui si procede.

³⁾ Del resto, in presenza di documenti ritenuti segreti, non vi era alcun obbligo di trasmissione per la Questura di Bologna, che ben avrebbe potuto — e dovuto — opporre il segreto di Stato. Ed anzi in tal caso il comportamento tenuto dalla questura bolognese, avrebbe innanzitutto comportato una grave violazione del segreto di Stato con lesione della sicurezza dello Stato, ma potrebbe in astratto integrare il reato di cui all'art. 326 c.p. e forse sarebbe anche suscettibile di essere considerato non conforme al dovere di «lealtà» nei rapporti tra le istituzioni di cui alla sent. Corte cost. 110/1998. Infatti la Questura di Bologna, ai sensi del codice, ove avesse ritenuto di esser in presenza di atti segreti non avrebbe dovuto trasmetterli; per contro, trasmettendoli ha posto in essere le condizioni che hanno portato a far ritenere viziato l'intero procedimento, atteso che, alla luce delle citate sentenze della Corte costituzionale, non possono più utilizzarsi nemmeno gli atti sequestrati dalla Questura di Roma e ad essa messi a disposizione dalla Polizia di Prevenzione. Né pare sufficiente evidenziare che l'eventuale irritalità del comportamento tenuto dalla Questura di Bologna era conseguente alla ritenuta illegittima richiesta della procura bolognese, non essendo accettabile sul piano giuridico ritenere che, ove quest'ultima non avesse fatto alcuna richiesta di esibizione, tutto quanto già acquisito sarebbe stato utilizzabile, ma che invece, poiché detta richiesta fu fatta ed era viziata, e gli atti sono stati trasmessi ancorché ciò non fosse un comportamento obbligato e dovuto, diventa inutilizzabile anche ciò che originariamente non lo era.

Questo giudice non ritiene di poter disattendere detta statuizione per altro insindacabile e vincolante, e quindi non ritiene allo stato che si possano utilizzare gli atti suddetti (nonché quelli che a giudizio della Corte sono conseguenti a detta illegittima acquisizione, estendendosi gli stessi anche a quelli che già fin dall'inizio facevano parte del fascicolo ed erano originariamente stati legittimamente acquisiti). Di qui, la rilevanza della questione di costituzionalità che si prospetta, non potendo il procedimento essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione, come più oltre meglio si motiverà.

Sulla nozione di segreto. La Corte costituzionale fin dalla sent. 86/1977, richiamata anche nella sentenza 110/1998, ha chiarito, in ordine ai rapporti tra opposizione del segreto di Stato e attività giudiziaria, che si è di fronte ad attività che trovano entrambe tutela costituzionale, e quindi quando si parla di segreto di Stato «si pone necessariamente un problema di raffronto o di interferenza con altri principi costituzionali» e viene in considerazione «il bilanciamento fra l'interesse alla sicurezza e quello alla giustizia nei casi in cui vengano in conflitto» operato nella Costituzione.

È poi evidente che il conflitto si pone solo quando il fatto che una determinata notizia o un determinato documento non possa essere propalato, e quindi sia segreto, renda non attuabile la attività giudiziaria, il che ricorre laddove la stessa non possa utilmente procedere senza quella conoscenza o quel documento (non conoscenza, e non conoscibilità nel processo dell'atto segreto).

In altri termini occorre da un lato la sussistenza di qualcosa di segreto, e dall'altro la impossibilità di procedere se non conoscendo quel segreto. In tali soli casi vi è conflitto, altrimenti il problema non si pone. Il codice risolve poi la situazione di conflitto disponendo che in tal caso il giudice deve dichiarare la improcedibilità dell'azione, qualora il segreto sia stato opposto e confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo (artt. 256 e 202 c.p.p.).

La succitata disciplina è fondata sul presupposto che già il mero fatto che un determinata notizia possa essere conosciuta in sede di giustizia potrebbe essere pregiudizievole alla sicurezza dello Stato e pertanto in tali casi è dato, con l'opposizione del segreto di Stato, non far nemmeno pervenire quella conoscenza alla a.g. procedente.

Del resto l'art. 12, legge n. 801/1977 correla espressamente la ricorribilità all'istituto del segreto di Stato alla necessità di evitare che la diffusione di determinati atti, documenti, notizie possa esser pregiudizievole per la integrità dello Stato democratico.

Parallelamente le norme del codice di procedura che disciplinano la materia sono strutturate in modo che, ove si sia in presenza di una di tali notizie, è possibile far sì che le stesse non vengano in radice a far parte delle conoscenze processuali.

E così, laddove sussista il segreto di Stato, il p.u. richiestone deve rifiutare la esibizione dei documenti e gli atti, il cui contenuto non viene quindi nemmeno a conoscenza della a.g. — art. 256 c.p.p. —; parimenti il teste richiesto di deporre su fatti che sa essere coperti da segreto di Stato, deve opporre il segreto e quindi rifiutare di rispondere, per cui anche in tal caso il contenuto del fatto segreto non viene a conoscenza della a.g., art. 202 c.p.p.

Del resto segreto o c'è o non c'è nel caso di segreto di Stato, essendo in gioco la sicurezza dello Stato, il segreto deve essere assoluto — alcuno deve conoscerlo al di fuori dell'ambito del servizio e della autorità ad esso preposte —, e quindi non esiste un segreto che possa invece avere un ambito più ristretto (ad esempio limitatamente alla sfera dei soggetti processuali e non all'esterno) di diffusibilità. Ne consegue che se l'informazione viene propalata al di fuori dell'ambito del servizio, perde immediatamente la sua connotazione di segretezza.

In conclusione si vuole qui sottolineare che è la segretezza (intesa come fatto storico) di un determinato atto che consente l'opposizione del segreto di Stato, con la conseguenza che quell'atto non può esser conosciuto dalla a.g. Per contro non può ritenersi che la mera opposizione del segreto di Stato possa rendere segreto un atto che tale di per sé non sia, essendo già stato «diffuso».

Radicalmente diverso infatti sembra esser il caso in cui il documento o la notizia non abbiano di fatto natura di segretezza in quanto trattasi di documenti o notizie già note o già per altre legittime vie acquisite al processo.

In tal caso non si pone più alcun problema di conflitto tra la necessità di preservare un segreto (che di fatto non esiste) e pieno svolgimento della attività giudiziaria.

Ne consegue in via logica che se un segreto su dette notizie era in precedenza stato formalmente opposto, lo stesso non può avere efficacia, mentre se, il segreto non è stato ancora opposto lo stesso non può essere validamente opposto, e laddove lo sia è da ritenersi inefficace.

Tale appare la lettura delle norme più conforme alla Costituzione atteso che in tal modo si garantirebbe il pieno svolgimento della attività giudiziaria senza per altro porre in pericolo l'interesse alla sicurezza dello Stato, essendosi in presenza di notizie non più connotate da segretezza. Ne consegue in diritto che ricorre la non manifesta infondatezza della questione che si solleva.

Orbene nel caso di specie è incontestabile che il mero fatto storico della trasmissione degli atti da parte del questore di Bologna alla a.g. procedente abbia di fatto, a prescindere dalle intenzioni della p.a., che pure sono legibili in tal senso come più sopra si è motivato (la valutazione sul punto non muta anche laddove si ritenga, aderendo agli assunti difensivi, che la consegna dei documenti da parte del Questore di Bologna, dopo aver consultato il servizio sia avvenuta ... per errore), reso detti atti non segreti.

A riprova di ciò basterà considerare che non solo detti atti divenivano in tal modo noti alla a.g. procedente, bensì anche, nei modi e nei tempi disciplinati dal codice, noti anche alle parti processuali e non — art. 329 c.p.p.

Del resto basterà considerare che, essendovi nel presente procedimento già state due fissazioni di udienze preliminari, gli atti sono stati depositati integralmente ai sensi dell'art. 419 c.p.p., e messi a disposizione delle parti e che quindi anche la p.o., e cioè la persona ritenuta contigua a gruppi terroristici stranieri oggetto di osservazione, è stata posta in grado di prenderne piena conoscenza. Similmente è avvenuto in occasione della fissazione della udienza ex art. 409 c.p.p. in esito alla celebrazione della quale viene emesso il presente provvedimento.

Sembra pertanto non conforme né al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, comma 2 della Costituzione, né conforme alle norme a tutela della attività giudiziaria (*in primis*, artt. 101, comma 2, e 112 della Costituzione) l'art. 256 c.p.p. laddove consente di opporre il segreto di Stato anche in relazione ad atti privi del connotato della segretezza in quanto già contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale, o comunque ad atti che, venendo contestualmente trasmessi alla a.g. perdono le loro caratteristiche di segretezza, ovvero laddove non prevede che il segreto in precedenza ritualmente e correttamente opposto diventi inefficace nel caso in cui l'atto da esso coperto abbia perso il suo carattere di segretezza.

Tale è il caso di specie laddove si sono ritenuti coperti dal segreto di Stato atti (quelli trasmessi dal Questore di Bologna) che contestualmente venivano portati a conoscenza della a.g. che anzi in buona parte già erano in possesso della stessa (gli atti sequestrati all'inizio del procedimento coincidenti con quelli trasmessi dal Questore di Bologna), atti tutti che allo stato non sono utilizzabili stante le citate pronunce della Corte, e che invece potrebbero esserlo laddove la questione costituzionale che qui si solleva fosse ritenuta fondata, e di qui la sua rilevanza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 256 c.p.p., in relazione agli artt. 3, secondo comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione nella parte in cui consente di opporre il segreto di Stato anche in relazione ad atti privi del connotato della segretezza in quanto già contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale, o comunque ad atti che, venendo contestualmente trasmessi alla a.g., perdono le loro caratteristiche di segretezza, ovvero laddove non prevede che il segreto in precedenza ritualmente e correttamente opposto diventi inefficace nel caso in cui l'atto da esso coperto abbia perso il suo carattere di segretezza;

Dispone l'immediata trasmissione di copia integrale degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti, ai loro difensori, al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 16 luglio 1999.

Il giudice: PESCATORE

N. 634

*Ordinanza emessa l'8 luglio 1999 dal tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria
nel procedimento penale a carico di Pomara Filippo*

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Decreto di citazione a giudizio - Causa di nullità - Omesso previo invito a presentarsi per rendere interrogatorio — Mancata previsione di nullità «anche quando non sia stata data comunque la possibilità all'indagato, di sottoporsi liberamente e validamente all'interrogatorio» - Lesione del diritto di difesa per l'inidoneità del mero invito a presentarsi per rendere interrogatorio a garantire la necessaria assistenza tecnica - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati.

- Cod. proc. pen., art. 555, comma 2, modificato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Nei confronti di Pomara Filippo;

Letti gli atti; esaminata la questione preliminare sollevata dalla difesa di Pomara Filippo, con la quale è stato chiesto in via principale la nullità del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 555, comma 2 c.p.p. in relazione all'art. 364 cpv. c.p.p., in via secondaria la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 555, comma 2, c.p.p. in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost.:

O S S E R V A

In ordine alla prima questione sollevata dalla difesa e relativa alla nullità del decreto di citazione a giudizio ritiene questo giudice che tale eccezione non meriti accoglimento;

Invero, il riferimento normativo invocato dalla difesa del Pomara Filippo riguarda il comma 2 dell'art. 555 c.p.p., così come novellato dalla legge 16 luglio 1997 n. 234, nella parte in cui prevede la nullità del d. di cit. a giudizio se esso non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3 c.p.p. in relazione all'art. 364 cpv. c.p.p. che invece disciplina e prevede non solo la nomina ma anche l'assistenza del difensore di fiducia o in mancanza d'ufficio nell'espletamento dell'atto istruttorio consistente nell'interrogatorio.

Tali rilievi sollevati dal difensore avevano come presupposto la mancata presentazione del difensore regolarmente avvisato e nominato d'ufficio, all'interrogatorio dell'imputato regolarmente avvisato e comparso.

L'assenza del difensore d'ufficio ha reso quindi nullo l'atto di indagine delegato dalla procura che secondo la difesa del Pomara avrebbe dovuto provocare la nullità del d. di cit. a giudizio secondo quanto disposto dall'art. 555, comma 2 c.p.p. come recentemente novellato.

Orbene ritiene codesto giudice che la nullità dell'interrogatorio o comunque la sua irregolarità stante l'assenza del difensore non possono refluire sulla nullità del d. di cit. a giudizio e ciò avuto riguardo al tenore letterale dell'art. 555, comma 2 c.p.p.

A conforto delle superiori considerazioni veda sul punto la sentenza emessa dalla Corte suprema di cassazione, sez. 3 penale n. 3355, in data 9 dicembre 1998 prodotta dalla difesa del Pomara e relativa ad altra medesima questione sollevata avanti il pretore di Cefalù, prodotta unitamente alle ordinanze del pretore di Cefalù che disponeva la nullità del d. di cit. a giudizio ed al ricorso consequenziale presentato dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Termini Imerese, che sulla questione così si pronunciava «la nullità connessa alle modalità concrete di svolgimento dell'interrogatorio medesimo (reso dall'indagato in assenza del difensore), pertanto non riguarda il d. di cit. a giudizio, sicché il pretore, in presenza di una valida instaurazione del dibattimento — dichiarando una inesistente nullità del decreto e restituendo gli atti al p.m. — illegittimamente ha fatto regredire il procedimento alla fase anteriore dell'indagine preliminare, ormai ritualmente superata».

In ordine alla seconda questione sollevata dalla difesa del Pomara, questo giudice, ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2 c.p.p. (nonché di riflesso dell'art. 416 c.p.p.) in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost., nella parte in cui non è prevista la nullità del decreto di citazione a giudizio oltre che, quando non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3 c.p.p. «anche quando non è stata data comunque la possibilità all'indagato di sottoporsi

liberamente e validamente all'interrogatorio», sospende il procedimento *de quo*, ed invia gli atti alla Corte costituzionale affinché dirima la questione sollevata dalla difesa del Pomara e da questo giudice ritenuta fondata ed invero ritiene questo giudice, facendo proprie le considerazioni proposte dal difensore del Pomara che la norma in esame si presenta insufficiente e claudicante nella sua arida espressione letterale laddove, non esprimendo compiutamente e correttamente *la ratio* sottesa alla novella del 16 luglio 1997, n. 234, crea:

1) una mortificazione della pienezza del diritto alla difesa tutte le volte che il mero invito a presentarsi per rendere interrogatorio non garantisce al soggetto la necessaria assistenza tecnica in situazioni, quali quella oggetto del ns. esame, che allo stato sfuggono all'attuale formulazione normativa;

2) una irragionevole disparità di trattamento fra quei soggetti che sono messi nella condizione di esercitare, senza vizio alcuno, il proprio diritto di difesa, attraverso l'estrinsecazione di quel fondamentale atto di garanzia costituito dall'interrogatorio, e coloro che, invece, rischiano di giungere alla fase processuale non avendo avuto la possibilità di conoscere le accuse mosse a proprio carico.

La disposizione in esame, inoltre, viola il principio di ragionevolezza e di razionale uniformità del trattamento normativo come si palesa dal confronto del suo contenuto con tutto l'impianto del c.p.p..

È evidente, pertanto, a parere di questo giudice, che la novella normativa del 16 luglio 1997 n. 234 nella sua attuale ed arida formulazione legislativa, determina situazione di ineguaglianza tra i cittadini, a discapito di coloro che, non rendendo interrogatorio in situazioni quali quella oggi oggetto del ns. esame, vedono così mortificato il proprio fondamentale diritto alla difesa a favore di un rigido formalismo letterale che può essere superato solo attraverso un intervento della Suprema Consulta, invocato in questa sede, che renda la norma più intellegibile e più coerente con la sua *ratio*.

P. Q. M.

Si dispone pertanto, la sospensione del presente procedimento e l'invio degli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulle questioni testè formulate.

Bagheria, addì 8 luglio 1999.

Il giudice v.o.: DI LORENZO

99C1144

N. 635

*Ordinanza emessa il 28 gennaio 1999 dal pretore di Latina
nel procedimento penale a carico di Carlini Graziella*

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, combinato disposto; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

IL PRETORE

Letti gli atti del proc. n. 998/1998 r.g.p. a carico di Carlini Graziella imp. del reato p. e p. dell'art. 221, r.d. n. 1265/1934 e succ. modd.;

Udite le parti;

Ritenuto che ai fini della decisione del giudizio è rilevante se la violazione contestata dal prevenuto sia tuttora penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;

Considerato che, secondo il diritto vivente ed in particolare la giurisprudenza di legittimità nel suo più alto consesso (Cass. pen. sez. un. c.c. 11 giugno 1996 n. 6 dep. 6 luglio 1996), attualmente la mancanza di licenza di agibilità costituisce ancora una fattispecie astratta di reato, nonostante l'espressa abrogazione del comma primo del predetto art. 221 ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 425/1994;

Atteso che a tale conclusione la giurisprudenza perviene in via interpretativa rilevando che l'art. 4 del d.P.R. n. 425/1994 ha sostanzialmente sostituito il primo comma dell'art. 221 r.d. 1265/1934 per quanto riguarda le modalità di rilascio della licenza di agibilità con la conseguenza che la testuale espressione del secondo comma del predetto art. 221, il proprietario che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila, deve intendersi riferita all'art. 4 del citato d.P.R. che avrebbe sostituito il precetto della detta sanzione.

Ritenuto che non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, d.P.R. n. 425/1994 nella parte in cui limita l'abrogazione dell'art. 221, r.d. n. 1265/1934 al solo primo comma per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. per violazione dei principi di ragionevolezza e tassatività delle norme penali;

Considerato che a detta soluzione deve pervenirsi sulla base di un'osservazione testuale, poiché la sanzione di cui al secondo comma dell'art. 221, r.d. citato e riferita alla violazione di un precetto espressamente individuato nel primo comma del predetto articolo, oggi non più vigente;

Ritenuto che per l'autorevole interpretazione data dal Supremo collegio al combinato disposto dagli artt. 221, r.d. n. 1265/1934 e 4 e 5, d.P.R. n. 425/1994 si deve ritenere che attualmente la sanzione di cui all'art. 221 citato si riferisca al precetto contenuto nell'art. 4 del menzionato d.P.R.;

Atteso che ciò contrasta con il principio generale di ragionevolezza delle norme poiché con interpretazione estensiva si riferisce un dato testuale, ossia il riferimento letterale ad un comma abrogato contenuto nel medesimo art. 221, r.d. cit. ad un'altra disposizione, ossia il predetto art. 4, d.P.R. cit.;

Ritenuto che ciò contrasta con il principio di tassatività delle norme penali poiché con operazione ermeneutica si restituisce un precetto ad una sanzione che ne è priva allargando impropriamente la sfera dell'illecito penale e ponendo il cittadino, destinatario delle norme penali, nella sostanziale impossibilità di individuare il precetto della sanzione di cui all'art. 221, cit.;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1957;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 221, r.d. n. 1265/1934 e 4 e 5 d.P.R. n. 425/1994 nella parte in cui prevedono l'applicabilità del secondo comma dell'art. 221 r.d. n. 1265/1934 alle violazioni dell'art. 4 del d.P.R. n. 425/1994, in relazione agli artt. 3 e 25 Cost.;

Sospende il processo;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda alla cancelleria per la notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della presente ordinanza.

Così deciso in Latina, il 28 gennaio 1999.

Il pretore: MORGIGNI

99C1145

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 8

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 68
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Gott, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Rialto, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 88
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 18-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 80
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 180
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 18 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 98
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrars
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIO
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Brianza, 78
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Cairoli, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8
- ◇ **PEGARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 18
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 18
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 128
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronde, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 383
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villasmara, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 48/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 8/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macellè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCÌ
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 62
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 8/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmagliore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	508.000	
- semestrale	L.	289.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	416.000	
- semestrale	L.	231.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	116.500	
- semestrale	L.	69.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	107.000	
- semestrale	L.	70.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	273.000	
- semestrale	L.	160.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	106.000	
- semestrale	L.	69.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	267.000	
- semestrale	L.	146.000	
Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L.	1.097.000	
- semestrale	L.	593.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L.	982.000	
- semestrale	L.	520.000	

Integrando con la somma di L. 160.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	106.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiche)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	233.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disgiunti, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

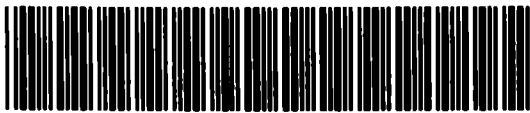
Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082148/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 4 7 0 9 9 *

L. 4.500